



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10810 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 vertente:

TRA

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CASAPOUND ITALIA, con sede in Roma, Via Napoleone III n. 8, C.F. 97540420581, in persona del legale rappresentante p.t. GIANLUCA IANNONE, e **DAVIDE DI STEFANO**, nato a Roma, il 31 maggio 1986 (C.F. DSTDVD86E31H501I), residente in Roma, Via Napoleone III, n. 8, con il patrocinio dell'Avv. AUGUSTO SINAGRA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, in Viale Gorizia n. 14;

- attori -

E

META PLATFORMS IRELAND LTD, già **FACEBOOK IRELAND LTD**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Dublino (Irlanda) con il patrocinio degli Avv.ti MICAEL MONTINARI, MARTINA LUCENTI, FILIPPO FRIGERIO e LUCA TORMEN, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio (Portolano Cavallo) in Roma, via Rasella, 155,;

- convenuta -

Ragioni di fatto e diritto della decisione

In ordine alle eccezioni processuali sollevate nella comparsa conclusionale di parte attrice si osserva quanto segue.

Parte attrice eccepisce (tardivamente) in primo luogo la nullità di ogni atto successivo al deposito della seconda istanza di ricusazione in quanto non era stata disposta la sospensione del giudizio.

Il procedimento è stato iscritto a ruolo il 10 febbraio 2020 ed è rimasto sospeso dal 6 ottobre 2020 a seguito della prima istanza di ricusazione, depositata dopo aver proposto istanza al Presidente del Tribunale per l'assegnazione della causa ad altra sezione, rigettata dal collegio per le ricusazioni con provvedimento depositato il 11 giugno 2021. Il ricorso per la riassunzione del giudizio è stato depositato il 1° dicembre 2021. Dopo numerosissimi inviti alla sottoscritta giudice ad astenersi, è stato depositato in data 13 ottobre 2022 un secondo ricorso di ricusazione che riproponeva sostanzialmente gli stessi motivi del primo. In data 14 ottobre 2022 è stata quindi disposta la trasmissione del ricorso al collegio per le ricusazioni, ritenendo di non procedere alla sospensione del procedimento in ossequio al principio univocamente affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., ad es., Cass. n. 26267/2011 e Cass. n. 25709/2014), secondo cui la sola proposizione del ricorso per ricusazione non determina "ipso iure" la sospensione del procedimento e la devoluzione della questione al giudice competente a decidere della questione stessa, in quanto spetta pur sempre al



giudice "a quo" una sommaria delibazione della sua ammissibilità, all'esito della quale, ove risultino "ictu oculi" carenti i requisiti di legge per l'ammissibilità dell'istanza, il procedimento può continuare, giacché l'evidente inammissibilità della ricusazione, pur non potendo impedire la rimessione del ricorso al giudice competente, esclude l'automatismo dell'effetto sospensivo, in modo da contemperare le contrapposte esigenze, sottese all'istituto, di assicurare alle parti l'imparzialità del giudizio nella specifica controversia di cui trattasi e di impedire, nel contempo, l'uso distorto dell'istituto (da ultimo Cass. Sentenza n. 1624 del 19/01/2022). Il secondo ricorso per ricusazione è stato rigettato con provvedimento del 18 novembre 2021, depositato il 21 novembre 2021, ove si sottolinea che i due ricorsi erano per la gran parte sovrapponibili ed evidenzia come l'ordinanza pronunciata in un procedimento interinale in corso di causa (ex 669 decies c.p.c.) non poteva integrare gli estremi dell'anticipazione del giudizio o della grave inimicizia nei confronti della parte (unico elemento nuovo contenuto nel secondo ricorso, la nota integrativa al ricorso per ricusazione è stata depositata il 19 ottobre 2022 dopo l'udienza del 18 ottobre 2022 ove la causa era stata mandata in decisione).

Eccepisce inoltre la nullità dell'udienza del 18 ottobre 2022 svolta in presenza in quanto era stata disposta la trattazione scritta dell'udienza e lo svolgimento in presenza avrebbe violato i diritti di difesa della parte attrice, inoltre perchè non sarebbe nel potere del giudice revocare la trattazione scritta già disposta, senza una richiesta in tal senso delle parti.

L'udienza del 18 ottobre 2022 era stata fissata anche per la trattazione del secondo ricorso ex art 669 decies c.p.c. proposto in corso di causa dall'odierna convenuta Meta Platforms Ireland Ltd, in un primo momento era stata disposta la trattazione scritta poi revocata e disposta la trattazione orale dell'udienza relativa al procedimento cautelare su richiesta dell'odierna parte attrice.

Presenti tutte le parti in udienza per la trattazione del procedimento cautelare in corso di causa, la G.I. ha disposto anche la trattazione orale della causa di merito. Nessuna delle parti ha sollevato alcuna eccezione in ordine alla trattazione orale, che, pertanto, è proseguita.

Non si vede come, la trattazione orale della causa, dopo che le parti avevano comunque potuto anche depositare anche le note scritte, abbia potuto violare le esigenze difensive delle parti, posto che la possibilità di interagire anche oralmente rappresenta una maggiore e non minore garanzia del contraddittorio.

Il procuratore di parte attrice ha eccepito la nullità dell'udienza dopo che la Giudice ritenuta la causa matura per la decisione aveva invitato le parti a precisare le conclusioni, rappresentando che avrebbe dovuto essere fissata apposita udienza di precisazione delle conclusioni, mentre l'udienza del 18 ottobre era stata fissata per la decisione sulle richieste istruttorie delle parti, nulla eccependo in ordine alla trattazione orale. L'eccezione è stata rigettata e la causa mandata in decisione con termini abbreviati nei limiti consentiti dall'art 190 c.p.c., mentre la giudice si è riservata nel sub procedimento relativo al ricorso proposto ai sensi dell'art 669 decies c.p.c..

In ordine all'eccezione relativa alla mancata fissazione di apposita udienza di precisazione delle conclusioni, reiterata anche nella comparsa conclusionale di parte attrice, si osserva che l'invito a precisare le conclusioni è seguito alla decisione sulle istanze istruttorie delle parti, ritenute irrilevanti in quanto la causa era matura per la decisione. Nessuna norma obbliga il giudice a riservarsi sulle



istanze istruttorie proposte e decidere con ordinanza assunta fuori udienza, anzi buona prassi (seguita per quanto possibile da questo giudice) è studiarla causa prima dell'udienza fissata per la decisione sulle richieste istruttorie e decidere all'udienza.

Ai sensi dell'art. 187 c.p.c., inoltre, quando il giudice ritiene la causa matura per la decisione senza bisogno dell'assunzione di nuovi mezzi di prova, può invitare le parti a precisare le conclusioni (art 189 c.p.c.) senza bisogno che sia necessaria la fissazione di una nuova udienza per la loro formulazione (cfr. Cass. n. 2504 del 2002, n. 16092 del 2005, n. 1036 del 2019).

Tutto ciò nell'ambito dei poteri di direzione del procedimento stabiliti dall'art 175 c.p.c..

In ordine all'eccezione di nullità dell'abbreviazione dei termini per il deposito di comparsa conclusionale nel limite previsto dall'art 190 c.p.c., parte attrice assume che la statuizione sarebbe nulla perché non ne sono state indicate le ragioni e perché avrebbe leso il proprio diritto di difesa, in quanto la mole dei documenti depositati e degli scritti difensivi non permetterebbe una esaustiva redazione della comparsa conclusionale in soli 20 giorni.

La comparsa conclusionale ha la funzione di compiutamente illustrare le domande ed eccezioni già ritualmente proposte attraverso lo sviluppo argomentativo delle difese già svolte. Dopo la formazione delle preclusioni di cui all'art 183 comma 6 c.p.c. non è possibile, infatti, ampliare il thema decidendum, né formulare nuove richieste istruttorie e l'art 190 c.p.c. al comma 2 prevede la possibilità per il giudice di abbreviare il termine per il deposito della comparsa conclusionale senza prevedere alcun presupposto, né un obbligo di motivazione.

Ciononostante, si rappresenta che un'esigenza di economia processuale determinata anche dal secondo ricorso proposto ai sensi dell'art 669 decies c.p.c. e dal periculum in mora ivi paventato, consigliavano, essendo da tempo scaduti i termini concessi ex art 183 comma 6 c.p.c. e ritenuta la maturità della causa per la decisione nel merito, di decidere il ricorso d'urgenza unitamente al merito, in modo da evitare una cognizione sommaria in ordine al ricorso cautelare che ormai non aveva più ragion d'essere. I provvedimenti contestati sono stati adottati, pertanto, per rispondere all'esigenza di assicurare il pieno dispiegamento delle difese delle parti anche in ordine al procedimento interinale d'urgenza, posto che la causa di merito era già pronta per la decisione.

La prova testimoniale articolata dalle parti attrici nella seconda e nella terza memoria ex art 183 comma 6 c.p.c. e la richiesta di ispezione di profili facebook sono state ritenute irrilevanti alla luce della documentazione già depositata in giudizio e alla mancata contestazione del contenuto dei post così come riprodotti e depositati in giudizio dalla società convenuta, essendo le contestazioni relative solo alla loro interpretazione alla luce delle clausole contrattuali.

In particolare il capitolo di prova testimoniale "Vero che Davide Di Stefano, nella sua qualità di giornalista, ha seguito la missione in Sudafrica organizzata dal gruppo politico Identità e democrazia del Parlamento Europeo" è irrilevante alla luce della documentazione depositata dalla stessa parte attrice (le interrogazioni alla Commissione europea di cui più avanti) e perché non smentisce il contenuto e l'interpretazione del post pubblicato e depositato in atti (di cui si parlerà più avanti), posto che in questa sede deve stabilirsi se i post pubblicati violino le clausole contrattuali sottoscritte.

Così come irrilevante è la prova testimoniale riguardante la cancellazione di



contenuti di altri utenti perché avevano condiviso contenuti a sostegno di CasaPound posto che non è contestato che la società convenuta considera vietata la condivisione di contenuti e simboli di un'organizzazione designata come "organizzazione d'odio" secondo gli Standard della comunità. Senza contare che tale attività di Facebook risulta già dalla documentazione depositata da parte attrice unitamente alla terza memoria istruttoria e non è stata contestata dalla società convenuta. In ogni caso tale attività non costituisce oggetto del presente giudizio.

Sul diritto ad essere giudicati da un giudice terzo e imparziale si è già pronunciato due volte il collegio delle ricusazioni.

Deve rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva Meta Platforms Ireland Ltd, in quanto rispetto a Facebook Ireland Ltd si tratta del medesimo soggetto giuridico che ha cambiato denominazione sociale (v. documento 110 allegato alla seconda memoria ex art 183 comma 6 c.p.c. depositata da parte convenuta). Vi è prova del cambio di denominazione sociale iscritto nel registro delle imprese, risulta che la delibera sia stata adottata dal socio unico ed è stata anche depositata la certificazione del conservatore in tal senso. Si tratta di documentazione (corredata di traduzione giurata e di affidavit in ordine alla legislazione irlandese in merito) idonea a fornire piena prova della modifica della denominazione sociale (si veda delibera di assemblea straordinaria e certificato di cambio di denominazione doc nn 7 e 8 fascicolo del reclamo I parte depositato con la 2 memoria ex art 183 comma 6 doc 109 e cfr. sentenza della CGUE nella causa C-319/20, emessa il 28 aprile 2022, par. 2, doc 111 di parte convenuta).

La convenuta è una società di diritto irlandese, ma si tratta di un principio presente anche nel nostro ordinamento quello secondo il quale la mera modifica della denominazione sociale non è idonea a modificare la soggettività giuridica dell'ente, dove nemmeno la trasformazione della società (che non è il caso di specie essendo mutata solo la denominazione sociale) dà luogo a una vicenda estintiva e l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione (art 2498 c.c.).

Nel merito.

1. I fatti oggetto di causa

Parte attrice ha chiesto:

"I) accertare e dichiarare l'illegittimità della disattivazione della pagina di CasaPound Italia e del profilo e della pagina di Davide Di Stefano disposta da Facebook Ireland Ltd. in violazione delle clausole contrattuali che disciplinano l'uso del social network Facebook;

II) accertare e dichiarare che le asserite motivazioni, dichiarazioni ed esternazioni relative alla ragioni addotte da Facebook Ireland Ltd per giustificare il provvedimento di disattivazione sono del tutto infondate e costituiscono fatto illecito lesivo dell'immagine e della reputazione degli attori, con conseguente loro diritto al risarcimento dei danni anche morali;

III) accertare e dichiarare che Facebook Ireland Ltd. ha privato gli attori della disponibilità dei contenuti pubblicati sulle pagine e sul profilo, nonché dei messaggi e delle conversazioni private;

IV) per l'effetto, condannare Facebook Ireland Ltd., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla riattivazione della pagina di CasaPound Italia e della pagina e del profilo di Davide Di Stefano, nonché al risarcimento dei danni



patiti e patienti dagli attori, patrimoniali e/o non patrimoniali, nonché morali, da liquidarsi in via equitativa;

IV) con fissazione della somma che, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., Facebook Ireland Ltd., in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta a corrispondere a CasaPound Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, e a Davide Di Stefano per ogni violazione o inosservanza successiva dell'ordine impartito ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento;

V) in ogni caso, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di causa.”

Il giudizio è stato instaurato a seguito di un giudizio cautelare ante causam avente sostanzialmente il medesimo petitem, conclusosi con ordinanza ai sensi dell'art 700 c.p.c., emessa dalla giudice presso il tribunale per le imprese che aveva accolto il ricorso degli odierni attori, i quali in questa sede chiedono la conferma del contenuto della suddetta ordinanza cautelare e il risarcimento del danno.

Gli attori lamentano che il 9 settembre 2019, intorno alle ore 15, Facebook Ireland aveva disattivato la “pagina” dell'Associazione di Promozione Sociale CasaPound Italia e le pagine di rappresentanti e semplici simpatizzanti dell'associazione stessa, senza inviare alcuna comunicazione per comunicare la chiusura e le ragioni, avendo appreso solo dalla stampa che la cancellazione era avvenuta perché Casapound era considerata un'”organizzazione d'odio” secondo gli standard della community (v. all 2 atto di citazione); che il 10 settembre 2019 avevano inviato tramite il difensore formale diffida a riattivare la pagina di Casapound Italia e non avendo Facebook adempiuto avevano depositato presso il tribunale di Roma, sezione specializzata per le imprese, ricorso ex art 700 c.p.c.; che il Tribunale, con provvedimento depositato il 12 dicembre 2019, aveva ordinato di riattivare la pagina di Casapound e il profilo di Davide di Stefano fissando in € 800 la somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell'adempimento di quanto prescritto nell'ordinanza; che Facebook non aveva compiutamente ottemperato all'ordinanza avendo provveduto alla riattivazione della pagina e del profilo solo in Italia e non a livello mondiale e mettendo in atto una serie di turbative consistite nella rimozione di singoli post e nell'oscuramento dei profili degli utenti che avevano condiviso i post rimossi, giustificando tale condotta con l'assunto che il contenuto dei post aveva violato gli Standard della Community; che l'oscuramento dei profili di Casapound Italia e Davide di Stefano era stata effettuata in violazione delle clausole contrattuali che regolano il rapporto tra l'iscritto alla piattaforma e la società che la gestisce, che prevedono l'esclusione dal social network solo in caso di violazioni gravi, che colpiscono interessi fondamentali della comunità che su Facebook si ritrova ed esprime la propria personalità, singolarmente o in gruppo; che gli attori avevano sempre utilizzato Facebook nel rispetto di tutte le previsioni di legge e del contratto, mentre Facebook Ireland non aveva indicato quali fossero in concreto i contenuti e le azioni a fondamento della sua decisione, rappresentati solo nel successivo giudizio cautelare ove si è sostenuta la sussistenza di una matrice razzista e intollerante dell'Associazione; che CasaPound Italia è associazione che promuove iniziative che si svolgono nel più assoluto rispetto delle leggi dello Stato e non veicolano messaggi violenti, razzisti o discriminatori, tanto che ha più volte partecipato a competizioni nazionali o locali e alla sua festa nazionale hanno partecipato esponenti politici di spicco; che Davide Di Stefano è dirigente nazionale di Casapound e del movimento Sovranità, è giornalista pubblicista



vicedirettore del Primato Nazionale, è stato candidato in numerose competizioni elettorali per Casapound, ha collaborato come assistente parlamentare con Marco Borghezio; che prima dell'eliminazione della pagina e dell'oscuramento del profilo Facebook non aveva mai rivolto specifiche censure, violando in tal modo gli standard della Community che prevedono che in caso di prima violazione l'utente venga solo avvertito, inoltre aveva accettato la sponsorizzazione a pagamento di alcuni contenuti e l'eliminazione dal social network costituiva una sensibile limitazione degli spazi di agibilità politica del movimento e della persona di Davide Di Stefano per avere espresso opinioni non in linea con l'orientamento di Facebook, nonché di qualsiasi persona che sul social network avesse voluto esprimere il proprio sostegno a Casapound; che l'importanza del social network in ordine all'effettivo esercizio dei diritti fondamentali imponeva di interpretare le previsioni contrattuali alla luce dei principi costituzionali, tutelando il diritto di esprimersi liberamente, anche con espressioni dure e toni roventi, laddove non si traducano in un illecito; che anche nel caso alcuni contenuti avessero violato gli Standard della Community Facebook avrebbe potuto procedere alla eliminazione dei profili solo in caso di inadempimenti particolarmente gravi (1455 c.c.); che il danno causato dall'eliminazione dei profili era particolarmente rilevante in considerazione dell'impossibilità di divulgare i propri contenuti politici, culturali e sociali sul social network, strumento particolarmente efficace a tali fini, e tenuto conto delle decine di migliaia di "mi piace" raccolte dalla pagina di Casapound; che il danno era stato rimosso solo parzialmente a seguito dell'ordinanza cautelare in quanto Facebook aveva riattivato i profili limitatamente al territorio italiano; che per Davide Di Stefano la disattivazione del profilo aveva avuto risvolti negativi anche sul piano professionale e personale, impedendogli di coltivare le proprie relazioni con amici e conoscenti; che, inoltre, il rilievo pubblico che tale iniziativa di parte convenuta aveva avuto aveva causato un gravissimo danno all'immagine e alla reputazione delle parti attrici; che, infine, Facebook, fino all'esito del procedimento cautelare, aveva impedito alle parti attrici di scaricare i contenuti della pagina e del profilo, violando in tal modo le condizioni d'uso e il diritto alla libertà e segretezza della corrispondenza, essendo compresi nei contenuti bloccati anche i messaggi privati scambiati attraverso la piattaforma; che la quantificazione del danno non patrimoniale doveva avere quali criteri di riferimento la natura fondamentale dei diritti violati (artt 15, 21 e 49 della Costituzione), tenuto conto che il temporaneo oscuramento dei profili di coloro che avevano condiviso i contenuti di Casapound costituiva una intimidazione tesa a scoraggiare l'adesione all'Associazione, nonché il rilievo della pagina di Casapound (circa 270.000 like) e di quella di Davide Di Stefano (circa 23.000 like), il periodo di tempo in cui le pagine erano rimaste disattivate (dal 9 settembre al 12 dicembre 2019) e la circostanza che la riattivazione era avvenuta per il solo territorio italiano; che, pertanto, tenuto conto della penale stabilita dal giudice della cautela, il danno poteva essere quantificato in € 800 per ogni giorno in cui il profilo era stato disattivato, pari a € 72.000 complessivi.

Si è costituita in giudizio Meta Platforms Ireland Ltd, già Facebook Ireland Ltd, chiedendo il rigetto delle domande proposte da parte attrice sostenendo la legittimità del proprio operato in quanto Casapound è un movimento neo-fascista che promuove apertamente i principi del fascismo e della Repubblica Sociale Italiana e un cultura d'odio, xenofoba e razzista, e Davide Di Stefano attraverso il



proprio profilo amministrava la pagina di CasaPound Italia; che le condizioni del servizio Facebook, per tutelare gli utenti, non consentono contenuti volti a sostenere organizzazioni (come CasaPound) impegnate in attività di odio organizzato e nella promozione di discorsi d'odio (c.d. hate speech); che in quanto organizzazione neo-fascista Casapound doveva essere qualificata organizzazione d'odio ai sensi delle policy del servizio Facebook e i contenuti che la promuovono o promuovono i suoi leader non sono consentiti sulla piattaforma. Esponeva che numerosi giudici sia nazionali che europei avevano riconosciuto il diritto a rimuovere tali organizzazioni e i loro esponenti in quanto la libertà di espressione e incontra dei limiti; che la piattaforma è gestita da una società privata e gli accordi contrattuali tra essa e suoi utenti sono espressione dell'autonomia privata, inoltre nessuna delle clausole contrattuali prevedeva un obbligo di preavviso prima di procedere alla rimozione della pagina o del profilo. Rappresentava che Facebook è un servizio utilizzato da circa 2,9 miliardi di utenti nel mondo e per l'Italia è gestito dalla società convenuta, di diritto irlandese con sede in Irlanda (art 4.5.1. delle condizioni d'uso che disciplinano i termini di utilizzo del servizio e regolano i rapporti tra ciascun utente italiano e Facebook Ireland); che per utilizzare il servizio tutti gli utenti devono sottoscrivere le condizioni d'uso che attribuiscono a Facebook Ireland il diritto di rimuovere i contenuti non consentiti e di interrompere la fornitura del Servizio Facebook agli utenti che le violano (art 4.2 delle condizioni); che gli artt 3.2. e 5 delle condizioni d'uso rinviano agli Standard della Comunità che descrivono gli standard cui devono attenersi i contenuti e l'attività dell'utente su Facebook, descrivono dettagliatamente i tipi di contenuto vietati, nel rispetto della libertà di opinione e di manifestazione del pensiero, e le ragioni dei divieti; Gli Standard della Comunità proibiscono, tra le altre cose, i discorsi di incitazione all'odio, o hate speech, in quanto "creano un ambiente di intimidazione ed esclusione, e in alcuni casi possono anche promuovere forme di violenza nel mondo reale"; che gli Standard definiscono cosa debba intendersi per discorsi d'odio: "un attacco diretto alle persone sulla base di aspetti tutelati a norma di legge, quali razza, etnia, nazionalità di origine, religione, orientamento sessuale, casta, sesso, genere o identità di genere e disabilità o malattie gravi. Forniamo anche misure di protezione per lo status di immigrato. Definiamo l'attacco come un discorso violento o disumanizzante, dichiarazioni di inferiorità o incitazioni all'esclusione o alla segregazione"; che gli Standard stabiliscono anche che Facebook non ammette contenuti o simboli che esprimono supporto o elogio di gruppi leader o individui coinvolti in attività di "Persone e organizzazioni pericolose": "Per impedire e interrompere atti di violenza reali, non permettiamo la presenza su Facebook di organizzazioni o individui che proclamano missioni violente o che sono coinvolti in azioni violente. Questo include organizzazioni o individui coinvolti nelle seguenti attività:

- Terrorismo
- Odio Organizzato
- Omicidio di massa (compresi i tentativi) o omicidio plurimo
- Traffico di esseri umani
- Violenza organizzata o criminale

Rimuoviamo inoltre contenuti che esprimono supporto o elogio di gruppi, leader o individui coinvolti in queste attività."; che gli standard contengono anche una definizione di "organizzazione che incita all'Odio": "Qualsiasi associazione di



almeno tre persone che è organizzata con un nome, un segno o un simbolo e che porta avanti un'ideologia, dichiarazioni o azioni fisiche contro individui in base a caratteristiche come razza, credo religioso, nazionalità, etnia, genere, sesso, orientamento sessuale, malattie gravi o disabilità ... Non consentiamo la condivisione sulla nostra piattaforma di simboli che rappresentano una delle organizzazioni o degli individui di cui sopra se non ai fini di condanna o discussione. Non consentiamo contenuti che elogiano le organizzazioni e gli individui di cui sopra o atti da loro commessi. Non consentiamo il coordinamento del supporto a qualsiasi organizzazione o individuo di cui sopra o agli atti da loro commessi.”; che gli Standard prevedono espressamente la sospensione o disabilitazione dell'account e anche le “pagine” create dagli utenti devono rispettare gli standard; che la rimozione degli account di cui è causa sono stati determinati dalla constatazione che Casapound è un movimento dichiaratamente ispirato all'ideologia fascista, che auspica un ritorno del fascismo in Italia, ampiamente conosciuto per aver compiuto attività di violenza, razzismo e odio, con la conseguenza che i contenuti che si richiamano al fascismo sono vietati in base alle clausole contrattuali; che la stampa, anche internazionale, definisce CasaPound come “un partito di estrema destra con un'agenda razzista”; che anche il Ministero dell'Interno ha riconosciuto che nel movimento militano “elementi inclini all'uso della violenza” e che tali soggetti “si trovano più facilmente coinvolti in episodi di illegalità contro elementi di diversa fede politica – quali risse, aggressioni, scontri tra fazioni durante iniziative propagandistiche – talvolta preordinati ma molto spesso frutto di mera occasionalità, ed i leader e membri di spicco di CasaPound hanno utilizzato la piattaforma Facebook per diffondere odio e incitare alla violenza; che per l'adesione al fascismo e al suo patrimonio ideologico, nonché per i messaggi d'odio e le condotte violente di CasaPound sul Servizio Facebook e nel mondo reale, Facebook Ireland ha designato CasaPound come organizzazione che incita all'odio ai sensi degli Standard della Comunità, sicché ha rimosso la pagina e il profilo che l'amministrava; che il presente giudizio, introdotto nel febbraio 2020, era stato preceduto dal procedimento cautelare e prima della celebrazione della prima udienza era stata presentata un'istanza di ricusazione del giudice, sicché era rimasto sospeso fino al 2 dicembre 2021; che nel frattempo gli attori (il 2 febbraio 2021 Casapound e successivamente Davide Di Stefano) avevano avviato un procedimento esecutivo per il pagamento della penale disposta ex art 614 bis c.p.c. allegando che era dovuta in quanto il profilo e la pagina erano stati riattivati solo sul territorio italiano, chiedendo il pagamento di una somma complessiva superiore a 750.000 euro.

Nella comparsa di risposta la società convenuta ha riportato le fonti sulla base delle quali Facebook ha designato Caspound “organizzazione d'odio”, le pratiche considerate xenofobe e razziste, i motivi per i quali anche l'ispirazione all'ideologia fascista aveva portato a tale designazione, le manifestazioni e i contenuti ove si utilizza la simbologia fascista, le interviste dei suoi leader ove si richiamano espressamente al fascismo, e i singoli episodi di violenza in cui erano stati coinvolti esponenti di Casapound (articoli di giornale che riportano anche esiti violenti di manifestazioni organizzate da Casapound, interviste dei suoi leader, programma politico rinvenibile sul sito dell'Associazione, fonti storiche e precedenti di giurisprudenza). Ha quindi sostenuto che si tratta di fatti notori, con ampia copertura nella stampa nazionale e internazionale (allegata) dove si riporta



che (i) CasaPound ha costruito relazioni con i membri di Alba Dorata, partito neonazista greco (poi dichiarato organizzazione criminale da un Tribunale della Grecia); (ii) i leader di CasaPound organizzano regolarmente raduni contro i centri di accoglienza degli immigrati; e (iii) i militanti di CasaPound ricorrono di continuo alla violenza verbale e fisica, riportando un articolo ove si afferma che su 106 casi registrati di violenza “più della metà sono stati commessi da CasaPound Italia”. Nella comparsa elenca poi singoli episodi di violenza, manifestazioni di matrice razzista, manifestazioni commemorative del fascismo e ove si usa simbologia fascista, o denigratorie della resistenza, procedimenti penali nei quali sono stati coinvolti militanti di Casapound, ecc. allegando le relative fonti. Ha poi riportato i contenuti di incitamento all’odio o in alcuni casi di incitamento alla violenza, anche di matrice razzista, xenofoba e discriminatoria nei confronti delle minoranze, di elogio del fascismo o del nazismo o contenenti la relativa simbologia, diffusi sui social media Facebook e Instagram da Casapound, anche nelle sue articolazioni territoriali, e dai suoi leader (allegando i relativi post e/o riportandoli nel corpo dell’atto). Ha riportato e prodotto, infine, i post rimossi dalla pagina e dal profilo degli attori in epoca precedente alla disattivazione del profilo e della pagina e in epoca successiva alla riattivazione avvenuta a seguito dell’ordinanza cautelare che aveva accolto il ricorso degli attori, rappresentando che la disattivazione era seguita a una reiterata e grave violazione delle condizioni e degli standard della comunità ed era seguita alla rimozione di numerosi contenuti, tenuto conto che le condizioni d’uso non prevedono comunque alcun obbligo di preavviso; che dopo la riattivazione del profilo la violazione delle clausole contrattuali era proseguita; che gli attori avevano regolarmente pubblicato contenuti che supportano, raffigurano o elogiano gruppi neo-nazisti, suprematisti bianchi e membri della Repubblica Sociale Italiana, i suoi leader e la sua ideologia, in violazione diretta delle policy di Facebook Ireland, quali l’art. 2 degli Standard della Comunità; che il diritto di libertà di iniziativa economica privata di cui all’art. 41 Cost. (e dall’art. 1322 c.c. che ne è espressione), consente a Facebook Ireland di scegliere e filtrare quali contenuti meritano un posto all’interno della piattaforma, considerando anche ciò che accade al di fuori della piattaforma per valutare se un’organizzazione rientri in quelle definite dagli Standard della Comunità, ciò in ossequio agli artt. 2 e 3 Cost. che incoraggiano la pari dignità sociale, con ciò escludendo la legittimità della diffusione di contenuti e valori simili a quelli condivisi dagli attori, tenuto conto che l’autonomia privata consente alle parti di imporre limiti e divieti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge.

Ha chiesto, pertanto il rigetto delle domande proposte da parte attrice, l’accertamento del diritto di Facebook Ireland di rimuovere simili contenuti dalla piattaforma e la legittimità della designazione di CasaPound come organizzazione che incita all’odio, con conseguente revoca dell’ordinanza cautelare.

Deve rilevarsi che, al contrario di quanto sostenuto dalle parti attrici, il thema decidendum della presente controversia non è delimitato dall’oggetto del procedimento cautelare e dalla documentazione ivi prodotta, posto che il procedimento cautelare ha natura necessariamente sommaria ed è nel presente giudizio a cognizione piena che viene delineato il thema decidendum e acquisito il materiale probatorio secondo le scansioni e le preclusioni scandite dagli artt. 163, 167 e 183 c.p.c..

2. Il quadro normativo e le applicazioni giurisprudenziali



La materia del diritto alla libera manifestazione del pensiero e dei suoi limiti, in particolare in relazione ai messaggi di incitamento all'odio e alla discriminazione, è disciplinata da diverse fonti normative nazionali e sovranazionali.

La discriminazione indica un atteggiamento teso a negare condizioni di parità sociale in danno di persone che possiedono specifici connotati riferibili alla "razza", all'orientamento religioso, all'orientamento sessuale, al credo religioso, all'origine etnica.

A tal proposito nel 2003 l'OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa), ha elaborato una classificazione che distingue tra i cd. "hate crimes" e i cd. "hate speeches". Con i primi (letteralmente "crimini d'odio") vengono identificati i reati accomunati dalla matrice del pregiudizio; la seconda categoria, invece, include le manifestazioni di pensiero che esprimono disprezzo nei confronti di individui appartenenti a determinate categorie o nei confronti di determinate categorie di persone, ossia i "discorsi d'odio".

2.1. il diritto internazionale

Il diritto internazionale, nel bilanciamento con il diritto di libera manifestazione del pensiero, non offre alcuna protezione a messaggi di incitamento all'odio o alla discriminazione e richiede interventi volti a prevenire e ad arginare la diffusione di detti messaggi sul presupposto che essi costituiscano un pericolo per la democrazia, ancora più pregnante quando la diffusione avviene attraverso i "social media", compromettendo altri diritti umani oggetto di tutela sul piano internazionale come la dignità della persona, che implica il divieto di ogni discriminazione.

- Già la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 9 dicembre 1948 garantisce la tutela da ogni discriminazione e "contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione" (art. 7);

- la Convenzione di New York 1966 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (ratificata dall'Italia con la legge del 13 ottobre 1975 n. 654) all'art 1 chiarisce il rilievo giuridico della discriminazione: "Art. 1. Nella presente Convenzione, l'espressione "*discriminazione razziale*" sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica."

all'art 4 prevede "*Gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che s'ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell'articolo 5 della presente Convenzione, ed in particolare:*

a) A dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o



gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni aiuto apportato ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento;

b) A dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le attività di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitino alla discriminazione razziale e che l'incoraggino, nonché a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attività;

c) A non permettere né alle pubbliche autorità, né alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l'incitamento o l'incoraggiamento alla discriminazione razziale.”;

- Un espresso divieto di incitamento all'odio è stato inserito nel Patto sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966: l'art. 20, infatti, impone agli Stati di vietare nell'ordinamento interno “*qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza*”. In diverse occasioni, a partire dal caso di Robert Faurisson c. Francia (noto “negazionista” che lamentava le numerose condanne per le tesi espresse), il Comitato dei diritti dell'uomo non ha accordato una protezione della libertà di espressione quando questa ha riguardato discorsi discriminatori (Faurisson c. Francia, Comunicazione 550/1993, CCPR//58/D/550/1993 (1996); nello stesso senso sempre in tema di “negazionismo” Malcom Ross c. Canada; Zundel c. Canada; Party c. Canada), richiamandosi all'art 20 del Patto;

- l'art. 7, comma 1, lett. h), dello Statuto della Corte Penale Internazionale prevede, come crimine contro l'umanità, la persecuzione contro qualsiasi gruppo o collettività identificabile per motivi politici, razziali, nazionali, etnici, culturali, religiosi, sessuali, ovvero per altri motivi universalmente riconosciuti come inammissibili dal diritto internazionale, (persecuzione che sia commessa) in connessione con qualsiasi atto richiamato nello stesso comma o con qualsiasi crimine sottoposto alla giurisdizione della Corte.

2.2 il diritto dell'Unione Europea

- In base all'art 2 del Trattato sull'Unione Europea la dignità umana costituisce uno dei valori sui quali pone le fondamenta lo stesso tessuto comunitario.

Il preambolo della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea sancisce i valori comuni sui quali l'unione si fonda: “*.. l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione..*” e all'art 1 sancisce che “*La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata*”. L'art 10 stabilisce la libertà di pensiero e l'art 21 stabilisce il divieto di ogni discriminazione: “*È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.* 2. *Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.*”

Gli articoli 9 e 10 TFUE indicano quali obiettivi delle politiche comunitarie la promozione di un elevato livello di istruzione e la lotta contro ogni tipo di discriminazione. L'art. 19 del medesimo Trattato sul funzionamento dell'unione



europea ribadisce l'esigenza di contrastare attivamente ogni forma di discriminazione.

Nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, oltre all'art 14 che vieta ogni discriminazione: *“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”*; lo stesso art. 10 richiede che siano poste limitazioni alla libertà di espressione se necessarie in una società democratica, proprio perché la libertà di espressione comporta doveri e responsabilità.

Da tale punto di vista la Corte Europea dei Diritti Umani ha tracciato i confini della libertà di espressione in relazione a messaggi d'odio o discriminatori.

La consolidata giurisprudenza della Corte in tema di hate speech si esprime, innanzitutto, nel senso che l'istigazione all'odio non richiede necessariamente il riferimento ad atti di violenza o delitti già consumati, in quanto i pregiudizi rivolti alle persone ingiuriando, ridicolizzando o diffamando talune frange della popolazione e isolandone gruppi specifici - soprattutto se deboli - o incitando alla discriminazione, sono sufficienti perché le autorità interne privilegino la lotta contro il discorso razzista, a fronte di una libertà di espressione irresponsabilmente esercitata e che provoca offesa alla dignità e alla sicurezza di queste parti o gruppi della popolazione.

In secondo luogo, l'identificazione in concreto dell'incitamento alla violenza, secondo la giurisprudenza della Corte Edu, passa attraverso il riscontro di diversi indicatori, tra i quali assume particolare rilevanza il modo in cui la comunicazione è effettuata, il linguaggio usato nell'espressione aggressiva, il contesto in cui è inserita, il numero delle persone cui è rivolta l'informazione, la posizione e la qualità ricoperta dall'autore della dichiarazione e la posizione di debolezza o meno del destinatario della stessa.

Conseguentemente ed in estrema sintesi, può affermarsi che la Corte EDU esclude il bisogno di restringere la libertà di espressione in una società democratica quando si tratti della promozione di valori coesistenziali alla tutela dei diritti dell'uomo, soprattutto in presenza della loro minaccia o restrizione, ritenendo, invece, legittima e necessaria l'ingerenza statale punitiva in presenza di manifestazioni d'odio funzionali proprio alla compressione dei principi di uguaglianza e di libertà.

Con la sentenza Feret/Belgio, del 16 luglio 2009, La C.E.D.U. ha ritenuto che la condanna del ricorrente non costituisse violazione dell'articolo 10 (libertà di espressione) in un caso in cui durante la campagna elettorale per un partito furono distribuiti numerosi tipi di volantini che divulgavano, in particolare, il messaggio di *“opporsi all'islamizzazione del Belgio”*, di *“fermare la politica della pseudo-integrazione”* e di *“rinviare indietro i disoccupati extraeuropei”*. Secondo la Corte i discorsi del ricorrente rischiavano inevitabilmente di suscitare, soprattutto tra il pubblico meno informato, dei sentimenti di paura, di rifiuto e perfino di odio nei confronti degli stranieri.

Con la sentenza del 4 dicembre 2003 nel caso Gündüz contro Francia la Corte di Strasburgo ha precisato che, in linea di principio, un discorso o un articolo costituiscono un incitamento all'odio se sono utilizzate espressioni che minano la



dignità umana, con un carattere discriminatorio (§ 40). E questo, anche quando il messaggio non ha direttamente il fine di incitare all'odio

Nel caso di diffusione di opinioni politiche, inoltre, con la decisione del 20 aprile 2010 nel caso Le Pen, la Corte di Strasburgo ha affermato l'importanza della lotta contro le discriminazioni razziali sotto tutte le sue forme e manifestazioni e, nel respingere il ricorso del politico dell'estrema destra Le Pen, che era stato condannato nel suo paese per i discorsi contro gli immigrati, ha rilevato che il comportamento delle autorità francesi era stato corretto sotto il profilo del rispetto della Convenzione perché il proposito del politico era quello di dare un'immagine negativa di un'intera collettività e di suscitare un sentimento di ostilità verso un determinato gruppo di persone, considerando così la misura restrittiva della libertà di espressione necessaria in una società democratica.

Nella stessa direzione, con la sentenza depositata il 30 ottobre 2018 in un caso riguardante la Turchia, Kaboğlu e Oran, la Corte ha condannato lo Stato in causa perché le autorità giurisdizionali nazionali non avevano considerato il contenuto degli articoli, non compiendo il bilanciamento necessario tra i diritti in gioco e trascurando del tutto di qualificare alcune espressioni come casi di hate speech (§ 89). La Corte ha anche affermato che l'hate speech non implica necessariamente un incitamento ad atti di violenza o alla commissione di illeciti, essendo sufficiente l'impiego di un discorso razzista o discriminatorio sulla base della razza, del colore o dell'origine nazionale (§ 55 caso Vejdeland del 2012 e § 73 caso Féret del 2009), tanto più pericoloso quando esso si svolge in un periodo storico in cui determinati gruppi sono presi di mira (sentenza del 17 gennaio 2017, nel caso Király e Dömötör, § 78).

La Corte con la sentenza del 9 febbraio 2012 Vejdeland e altri contro Svezia ha anche ritenuto che i discorsi d'odio riguardanti l'orientamento sessuale non rientrassero nella tutela prevista dall'art 10 della Convenzione. I ricorrenti avevano distribuito in un liceo dei volantini redatti da un'associazione chiamata Gioventù nazionale e li avevano lasciati sopra o dentro gli armadietti degli studenti. I volantini contenevano, in particolare, delle dichiarazioni che dipingevano l'omosessualità come una "*propensione alla devianza sessuale*", avente un "*effetto moralmente distruttivo sui fondamenti della società*" e come la causa della diffusione del virus HIV e dell'aids. I ricorrenti sostenevano che non avevano avuto l'intenzione di esprimere disprezzo nei confronti degli omosessuali in quanto gruppo e che la loro azione aveva come scopo quello di promuovere un dibattito sulla mancanza di oggettività nell'insegnamento dispensato nelle scuole svedesi. La C.E.D.U. ha ritenuto che, pur non costituendo un appello diretto a degli atti d'odio, queste dichiarazioni avevano un carattere grave e pregiudizievole e ha sottolineato che la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale è grave come quella fondata sulla razza, l'origine o il colore della pelle. Essa ha riscontrato la non violazione dell'articolo 10 (libertà di espressione), poiché l'ingerenza nel godimento del diritto alla libertà di espressione dei ricorrenti era stata necessaria in una società democratica per proteggere la reputazione e i diritti altrui.

In tema di negazionismo con la sentenza Garaudy c. Francia, n. 65831 del 24/6/2003 la Corte Edu, in ordine all'opera letteraria del ricorrente, ha affermato che "*la maggior parte del contenuto e il tono generale dell'opera del ricorrente, e dunque il suo scopo, hanno una marcata natura negazionista e contrastano quindi con i valori fondamentali della Convenzione, quali espressi nel suo Preambolo,*



ossia la giustizia e la pace. Rileva che il ricorrente tenta di fuorviare l'art. 10 della Convenzione dalla sua vocazione utilizzando il suo diritto alla libertà di espressione per fini contrari alla lettera ed allo spirito della Convenzione. I predetti fini, se fossero tollerati, contribuirebbero alla distruzione dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione”

La Grande Camera della Corte Edu, con la sentenza nel caso Delfi del 2015, ha sottolineato che i portali hanno doveri e responsabilità ancora maggiori quando si utilizzano linguaggi d'odio o si diffondono messaggi che incitano all'odio o che puntano a diffondere idee discriminatorie, proprio perché se tali messaggi vengono diffusi attraverso il web, i rischi per i diritti umani sono ancora maggiori.

2.3. le iniziative UE per contrastare i discorsi d'odio o discriminatori

- L'esigenza di ostacolare l'affermazione dell'odio in rete è emersa, anzitutto, nell'ambito delle Istituzioni europee, le quali, negli ultimi anni, hanno messo progressivamente in atto una strategia finalizzata a fronteggiarne la diffusione.

Si tratta di una regolamentazione che si inserisce nel solco della più generale attenzione riservata dall'Europa e dagli altri organismi internazionali ai temi della dignità umana e dell'uguaglianza tra i cittadini: nell'ottica europea i fenomeni discriminatori si ripercuotono negativamente non solo sui gruppi o sui singoli presi di mira, ma anche su tutti coloro che nella società si esprimono a favore della libertà e della tolleranza – finendo per incidere così sul sistema democratico –, e richiedono, pertanto, politiche attive di contenimento.

In tale prospettiva – e in accordo con quanto stabilito dalla decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio (di cui infra), già con l'Agenda europea sulla sicurezza del 2015, è stato istituito su iniziativa della Commissione un Internet Forum, che riunisce i Ministri degli Interni degli Stati membri dell'Unione europea, nonché i rappresentanti dei principali fornitori di servizi via Internet, del Parlamento europeo, di Europol, e il coordinatore europeo per la lotta al terrorismo. Obiettivo del Forum è quello di individuare sistemi che ostacolino la diffusione di contenuti che inneggiano all'odio, alla violenza o al terrorismo internazionale

- L'Unione europea ha adottato la decisione quadro 2008/913/GAI *sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale*, che ha stabilito: *“Il razzismo e la xenofobia costituiscono violazioni dirette dei principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto, principi sui quali l'Unione europea è fondata e che sono comuni agli Stati membri”* e che *“Gli Stati membri riconoscono che la lotta contro il razzismo e la xenofobia richiede vari tipi di misure in un quadro globale e non può essere limitata alle questioni penali. La presente decisione quadro si limita a combattere forme di razzismo e xenofobia particolarmente gravi mediante il diritto penale”*, nella quale, tra i reati a stampo razzista o xenofobo, è stata prevista *“l'istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica”* e *“l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale ...”*, in particolare *“Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei comportamenti di cui agli articoli 1 e 2 posti in essere a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che*



agisca a titolo individuale o in quanto parte di un organo della persona giuridica e abbia una posizione direttiva in seno alla persona giuridica”;

• Il Codice di Condotta UE è stato adottato per far fronte al proliferare dell'incitamento all'odio razzista e xenofobo online ed è stato sottoscritto anche da Facebook. *“L'Unione europea, gli Stati membri, i social media e altre piattaforme condividono tutti la responsabilità collettiva di promuovere e favorire la libertà di espressione nel mondo online e, nel contempo, sono tutti tenuti a vigilare che Internet non diventi un ricettacolo di violenza e odio liberamente accessibile. Nel maggio 2016, per far fronte al proliferare dell'incitamento all'odio razzista e xenofobo online, la Commissione europea e quattro colossi dell'informatica (Facebook, Microsoft, Twitter e YouTube) hanno presentato un "Codice di condotta per contrastare l'illecito incitamento all'odio online" ... Věra Jourová, Commissaria europea per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha aggiunto: "L'illecito incitamento all'odio online non è solo un reato, ma rappresenta anche una minaccia alla libertà di espressione e all'impegno democratico. ... Dal 2016, anno in cui è stato varato, il Codice di condotta continua a promuovere progressi costanti e oggi, come conferma la recente valutazione, le società informatiche reagiscono con prontezza per contrastare i contenuti di incitamento all'odio razziale e xenofobo che vengono loro segnalati. ... Nel 2018, infine, quattro nuove società hanno deciso di aderire al Codice: Google+, Instagram, Snapchat e Dailymotion. Anche la piattaforma francese di giochi online Webedia (jeuxvideo.com) ha annunciato oggi la sua partecipazione. ... L'Unione europea, gli Stati membri, i social media e altre piattaforme condividono tutti la responsabilità collettiva di promuovere e favorire la libertà di espressione nel mondo online e, nel contempo, sono tutti tenuti a vigilare che Internet non diventi un ricettacolo di violenza e odio liberamente accessibile. ...”* (comunicato stampa della Commissione Europea del 4 febbraio 2019).

Il Codice di Condotta richiede la rapida valutazione dei contenuti (entro 24 ore dalla segnalazione) e la rimozione di post o commenti discriminatori e di hate speech.

In particolare, sebbene i discorsi d'odio siano sempre esistiti, preoccupa l'effetto moltiplicatore di internet e dei social network nella conseguente accentuazione delle forme di intolleranza che, spesso, sfociano in episodi di vera e propria violenza.

Le ragioni alla base dell'incremento dell'odio, pur in assenza di differenze contenutistiche tra l'online e l'offline hate speech, sono state individuate in alcune componenti strutturali della rete, che si ritiene fungano da fattori agevolatori dei messaggi discriminatori, aumentandone di conseguenza le potenzialità lesive.

Più specificamente, tali componenti possono essere individuate nella velocità istantanea di diffusione dei messaggi; nella possibilità di raggiungere immediatamente milioni di destinatari; nella capacità del contenuto offensivo di sopravvivere per un lungo arco di tempo oltre la sua immissione, anche in parti del web diverse da quelle della sede in cui era stato originariamente inserito; e, infine, nella natura transnazionale degli intermediari informatici, che solleva evidentemente la necessità di una cooperazione tra gli Stati e le loro diverse giurisdizioni.

• La Direttiva 2000/31/CE sugli aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione: considerando 40 *“..In taluni casi, i prestatori di servizi hanno il dovere di agire per evitare o per porre fine alle attività illegali. La presente*



direttiva dovrebbe costituire la base adeguata per elaborare sistemi rapidi e affidabili idonei a rimuovere le informazioni illecite e disabilitare l'accesso alle medesime...”, considerando 46 “Per godere di una limitazione della responsabilità, il prestatore di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l’accesso alle medesime non appena sia informato o si renda conto delle attività illecite...”; art 14 “1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione, o b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso. ...”.

Sulla base della direttiva la Corte di Giustizia UE ha affermato che il giudice di uno Stato membro può ordinare a Facebook di rimuovere le informazioni memorizzate con un contenuto equivalente ad altre dichiarate in precedenza illecite ed estendere gli effetti dell’ingiunzione a livello mondiale (Glawischnig-Piesczek C-18/18: decisione su rinvio pregiudiziale del 3 ottobre 2019). La Corte di giustizia, in quest’occasione, ha precisato che Facebook o altri prestatori di servizi di hosting non sono destinatari di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano, così come non hanno un obbligo generale di ricercare attivamente commenti illeciti. Se non esiste un obbligo generale di sorveglianza – fermo restando che quest’ultima potrebbe essere il frutto di una libera scelta dell’intermediario –, tuttavia l’art. 14 della direttiva impone a detti intermediari obblighi di sorveglianza in casi specifici col risultato che, in taluni casi, l’host provider deve prevenire una violazione e deve contribuire ad evitare nuove violazioni (§ 24).

- Nel solco di queste iniziative si muove il nuovo regolamento europeo sui servizi digitali, approvato il 5 luglio 2022, con l’obiettivo dichiarato di garantire un ambiente online sicuro e responsabile a tutela dei diritti fondamentali degli utenti. Il regolamento prevede obblighi proporzionati alla dimensione della piattaforma e una nuova cultura della prevenzione dei rischi sistemici, dalla disinformazione ai contenuti illegali, entrerà in vigore nel 2023 e non è quindi applicabile nella presente causa, ma conferma la strada intrapresa dall’Unione Europea in ordine alle iniziative per disincentivare anche la diffusione di discorsi d’odio, soprattutto attraverso la rete (oltre che a prevedere un controllo pubblico più stringente sulle piattaforme).

2.4. diritto interno

Il diritto alla libera manifestazione del pensiero subisce diverse limitazioni in materia di repressione della discriminazione sotto diversi aspetti.

In particolare si ritiene, in dottrina e giurisprudenza (v. la giurisprudenza citata più avanti), che discorsi d’odio – poiché in grado di negare il valore stesso della persona così come garantito agli artt. 2 e 3 Cost. – non rientrino nell’ambito di tutela della libertà di manifestazione del pensiero, la quale non può spingersi sino a negare i principi fondamentali e inviolabili del nostro ordinamento, anche se si



discute dell'efficacia e dei limiti dello strumento repressivo penale (che in questa sede non viene comunque in discussione).

2.4.1. la legislazione penale

La libertà di manifestazione del pensiero trova come limite immanente il rispetto degli altrui diritti fondamentali, primo fra tutti la dignità umana.

Tale bilanciamento può essere realizzato attraverso molteplici tecniche di tutela, tra le quali quella penale dovrebbe costituire l' "extrema ratio". Ciononostante sono molteplici le fattispecie incriminatrici di condotte discriminatorie, il cui fondamento è stato individuato nel principio di uguaglianza e pari dignità stabilito dall'art 3 della Costituzione, in relazione agli artt. 2 - che garantisce il rispetto dei diritti inviolabili di ogni persona -, 10 comma 1 e 117 della Costituzione - che prevedono l'obbligo dello Stato Italiano di conformarsi alle norme del diritto internazionale.

Il decreto legislativo n. 21 del 2018, in attuazione del principio della «riserva di Codice» di cui al nuovo art. 3-bis c.p.2, ha trasferito nel Codice penale numerose fattispecie della legislazione speciale.

In particolare il reato di cui all'art. 604-bis, originariamente previsto dall'articolo 3 della legge n. 654/1975 (c.d. legge Mancino - ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, New York il 7 marzo 1966), ed ora rubricato «Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa», inserito nella Sezione I-bis, Capo III del Titolo XII del Libro II c.p., che disciplina i Delitti contro l'eguaglianza (il legislatore ha così consacrato il bene giuridico della pari dignità a fronte della sempre maggiore rilevanza del fenomeno discriminatorio) punisce qualsiasi condotta di propaganda fondata sulla superiorità o sull'odio razziale, nonché l'istigazione e la propaganda di fatti o attività atte a provocare violenza per motivi etnici, razziali o religiosi e vieta anche "ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi", prevedendo un autonomo reato più grave in caso la propaganda si fondi sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte Penale Internazionale.

Sulla base della vecchia formulazione è stata, così, ritenuta discriminatoria la condotta dei rappresentanti di un partito politico che avevano invitato i cittadini veronesi a sottoscrivere una petizione, rivolta alle autorità comunali: "I sottoscritti cittadini veronesi con la presente chiedono lo sgombero immediato di tutti i campi nomadi abusivi e provvisori e che l'amministrazione non realizzi nessun nuovo insediamento nel territorio comunale". L'iniziativa era stata pubblicizzata con varie interviste alla stampa e con manifesti che recitavano: "No ai campi nomadi. Firma anche tu per mandare via gli zingari" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41819 del 10/07/2009).

Un soggetto è stato condannato "...per avere, all'esterno dello stadio "Friuli" di Udine, prima dell'incontro di calcio Udinese - Hellas Verona, compiuto manifestazioni esteriori (saluto romano) proprie delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi...". Secondo il costante orientamento della Suprema Corte il cosiddetto "saluto romano" o "saluto fascista" è una manifestazione esteriore propria o usuale di



organizzazioni o gruppi indicati nel D.L. 26 aprile 1993 n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993 n. 205, diretta a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25184 del 04/03/2009).

Sempre la Suprema Corte ha affermato che non vi è dubbio che colui che in occasione di un incontro calcistico sventola un drappo tricolore recante nella parte bianca l'emblema del fascio littorio, compie una manifestazione esteriore ed ostenta emblemi o simboli propri o usuali delle associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3 L. 13 ottobre 1975 n. 654, caratterizzati dalla diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio nazionale ed etnico (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37390 del 10/07/2007).

La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della normativa incriminatrice di cui alla L. 13 ottobre 1975, n. 654, art. 3, configgente ad avviso della difesa con la libertà di manifestazione del pensiero, affermando che il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost. non ha valore assoluto, ma deve essere coordinato con altri valori costituzionali di pari rango, in particolare col principio di cui all'art. 3 Cost., che consacra la pari dignità e la eguaglianza di tutte le persone senza discriminazioni di razza e in tal modo legittima ogni legge ordinaria che vieti e sanzioni anche penalmente, nel rispetto dei principi di tipicità e di offensività, la diffusione e la propaganda di teorie razziste, basate sulla superiorità di una razza e giustificatrici dell'odio e della discriminazione razziale. L'art. 21 Cost. deve essere temperato anche col rispetto degli obblighi internazionali, di cui all'art. 117 Cost. In questo quadro, evidenzia ancora la Corte, vincola il legislatore nazionale la Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7.3.1966, in forza della quale tutti gli Stati contraenti devono - tra l'altro - condannare ogni propaganda e ogni organizzazione che si ispiri a teorie basate sulla superiorità di una razza o di una etnia, o che giustifichino o incoraggino ogni forma di odio e di discriminazione razziale e devono dichiarare punibili dalla legge ogni diffusione e ogni organizzazione basate su siffatte teorie, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (art. 4 della Convenzione) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37581 del 07/05/2008).

La Corte ha avuto anche modo di precisare che il reato è configurabile anche nell'ipotesi in cui l'incitamento alla discriminazione razziale sia compiuto in danno di stranieri: l'art. 3 vieta gli atti di discriminazione razziale, nazionale o religiosa indipendentemente dallo Stato di appartenenza delle persone eventualmente discriminate e deve leggersi nel contesto italiano, che non conosce conflitti di natura etnica o razziale tra cittadini. La legge che ha dato attuazione alla convenzione internazionale e l'ha inserita nel complessivo sistema giuridico retto dalla Costituzione repubblicana, ha equiparato la tutela dello straniero a quella del cittadino in omaggio al fondamentale principio di uguaglianza indicato dall'art. 3 della carta costituzionale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23024 del 28/02/2001). Esso si concretizza in atti e comportamenti che si traducono nella mortificazione della pari dignità culturale e sociale prendendo a pretesto lo status, il colore della pelle, l'origine etnica e geografica, la religione di determinate persone (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7421 del 10/01/2002) e si tratta di un reato di pura condotta e di pericolo astratto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 724 del 26/11/1997).



Con la sentenza n. 32862/19 la Corte di Cassazione penale ha affermato che è compatibile con il disposto dell'art. 10 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, l'applicazione dell'aggravante ex art. 3, comma 1, l. 25 giugno 1993, n. 205 (ora art. 604 ter cod. pen.), in relazione al reato di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), l. 13 ottobre 1975, n. 654 (ora art. 604 bis cod. pen.) commesso da un parlamentare mediante dichiarazioni rese nel corso di un'intervista radiofonica volgari ed irridenti nei confronti di esponenti dell'etnia rom, ripetutamente associati ad una condizione di illegalità condivisa, per via genetica, dall'intero popolo, configurandosi in tal caso una manifestazione d'odio funzionale alla compressione dei principi di eguaglianza e libertà rientrante nelle "ipotesi eccezionali" individuate dalla giurisprudenza della Corte Edu, in presenza delle quali si giustifica l'ingerenza statale punitiva nei confronti della libertà di espressione.

Con una sentenza recente (Cass. pen 23 marzo 2019 n. 21409) la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sul delitto c.d. di «esibizionismo razzista» di cui all'art. 2, co. 1, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, conv. con mod. in l. 25 giugno 1993, n. 205 (c.d. Legge Mancino), che punisce chiunque in pubbliche riunioni compie manifestazioni esteriori od ostenta emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni 'razziste' di cui all'art. 3, co. 3, l. 13 ottobre 1975, n. 654 (oggi art. 604 bis, co. 2, c.p.), vale a dire delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (tra cui non vi è dubbio rientrano tutti i simboli del disciolto partito fascista o riferibili al nazismo ed al fascismo).

Si tratta del compimento, in pubbliche riunioni, di tutte le espressioni, siano esse verbali o comportamentali, esclusive o comunque consuete delle predette organizzazioni 'razziste', ovvero nella esibizione palese, sempre in pubbliche riunioni, di qualunque simbolo, figura, emblema o segno distintivo, esclusivo o comunque consueto, di tali organizzazioni.

La Cassazione ha confermato la sentenza di condanna della Corte d'Appello a carico di un soggetto che nel corso di una pubblica riunione aveva effettuato il «saluto romano», al contempo pronunciando a voce alta le parole «presenti e ne siamo fieri», affermando che il *“saluto romano costituisce una manifestazione gestuale che rimanda all'ideologia fascista e ai valori politici di discriminazione razziale e di intolleranza”*.

La legge n. 645 del 1952, c.d. Legge Scelba, emanata in attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, vieta la ricostituzione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista (artt. 1 e 2), e punisce anche condotte individuali, quali l'apologia del fascismo (art. 4) e il compimento di manifestazioni fasciste (art. 5). La distinzione con i reati previsti dalla legge Mancino è stata individuata, dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e di legittimità, nella idoneità o meno delle condotte a creare il concreto pericolo di ricostituzione del partito fascista, in quest'ultimo caso troverà applicazione la legge Scelba interpretata in tal senso dalla Corte Costituzionale nel rigettare le questioni di costituzionalità sollevate; negli altri casi, invece, ove la condotta abbia una valenza meramente individuale, a prescindere dunque da una diffusione di sentimenti nostalgici del ventennio in grado di agire sulla coscienza di altri soggetti che possa creare il concreto pericolo della ricostituzione di un'organizzazione fascista - ove entra in questione anche il bene giuridico della personalità dello stato - risulta corretto applicare l'art. 2 del d.l. n. 122 del 1993.



Nel dibattito in tema di offensività della condotta discriminatoria ai fini della valutazione della sua rilevanza penale è opinione consolidata in dottrina e giurisprudenza che se la propaganda è effettuata attraverso i mass media od il web, quindi con elevata diffusività, una teoria razzista che si propone l'allontanamento, l'espulsione o l'adozione di trattamenti svantaggiosi nei confronti di intere comunità per l'appartenenza a un certo gruppo etnico, magari esortando anche il pubblico ad aderirvi o a darvi seguito nella prassi, si è in presenza di una condotta di per sé pericolosa per l'assetto democratico e per il principio di parità, di pari dignità e di non discriminazione, ed è impensabile giustificare la legittimità sulla base del principio di libera manifestazione del pensiero.

2.4.2. la legislazione italiana contro la discriminazione

Al di là delle fattispecie penali, la normativa interna, in attuazione dell'art 3 della costituzione, vieta i comportamenti discriminatori in vari ambiti (si vedano il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 di attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, la legge 1 marzo 2006, n. 67, misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni).

In particolare, in materia di diritti degli stranieri, l'art. 43 d.lgs. 286/98 stabilisce che "...costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica".

L'art. 2 d.lgs. 215/2003, sotto la rubrica "*Nozione di discriminazione*" stabilisce che: "*Ai fini del presente decreto, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite:*

a) *discriminazione diretta quando, per la razza o l'origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga*

b) *discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.*

2. *E' fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: «testo unico».*

3. *Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.*

4. *L'ordine di discriminare persone a causa della razza o dell'origine etnica è considerato una discriminazione ai sensi del comma 1"*



il Tribunale di Milano, con provvedimento confermato in appello (sentenza n. 418/2020, pubblicata il 6 febbraio 2020), ha ritenuto discriminatorio il comportamento della Lega Nord sezione di Saronno che in occasione di una manifestazione organizzata il 9 aprile 2016 aveva affisso nel territorio comunale circa 70 cartelli recanti il simbolo del partito Lega Nord dal seguente contenuto: "Saronno non vuole i clandestini" "Renzi e Alfano vogliono mandare a Saronno 32 clandestini: vitto, alloggio e vizi pagati da noi. Nel frattempo ai saronnesi tagliano le pensioni ed aumentano le tasse" "Renzi e Alfano complici dell'invasione". Il Tribunale ha affermato *"il diritto al riconoscimento della pari dignità sociale e alla non discriminazione trova primario fondamento sia nell'art. 2 Cost. che riconosce e garantisce anche agli stranieri i diritti fondamentali dell'uomo, sia nell'art. 3 Cost., che sancisce il principio di pari dignità sociale e di eguaglianza davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ... la nozione di discriminazione si ricava dalle disposizioni contenute negli art. 43 del D.Lgs. 286/1998 e 2 del D.Lgs. 215/2003. La prima disposizione introduce, in attuazione dei precetti costituzionali, una sorta di clausola generale di non discriminazione e definisce discriminatorio qualunque comportamento che -direttamente od indirettamente- abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.*

L'art. 2 del D.Lgs. 215/2003 definisce, poi, la nozione di discriminazione, stabilendo che "ai fini del presente decreto, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica" (facendo salva, al secondo comma, la più ampia nozione di discriminazione per nazionalità, prevista dal citato D.Lgs. 286/1998). La definizione di discriminazione (artt. 43 del D.Lgs. 286/1998 e art. 2 del D.Lgs. 215/2003) - nella parte in cui si definisce discriminatorio quel comportamento che, direttamente o indirettamente, abbia l'effetto (solo l'effetto e quindi non anche lo scopo) di vulnerare (distruggendolo o compromettendolo) il godimento, in condizioni di parità, dei diritti umani - porta a ritenere che l'imputazione della responsabilità non possa essere ancorata solo al tradizionale criterio della colpa (vedi in questo senso la giurisprudenza comunitaria e, in particolare, la sentenza della Corte di Giustizia, 8.11.1990, Dekker c. Stichling Vormingscenirumvoor Jong Volivas-senen Plus, causa C- 177/88, in Racc., 1990, p. 3941 e la giurisprudenza nazionale in tema di comportamento antisindacale, Cass. Civ. sez. lav. 26.2.2004 n. 3917). Secondo la disposizione legislativa, infatti, costituisce condotta discriminatoria anche quella che, pur senza essere animata da uno "scopo" di discriminazione, produca comunque un "effetto" di ingiustificata pretermissione per motivi razziali, etnici ecc. In particolare, per quel che rileva nel presente procedimento, l'art. 43 del D.Lgs. 286/1998 dispone che: "ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica". Alla



stregua della normativa sopra citata è discriminatorio ogni comportamento che provochi una distinzione anche in ragione dell'origine nazionale e quindi della cittadinanza ... Ai sensi dell'art. 2 del D.Igs. 215/2003 costituisce discriminazione per ragioni di razza e origine etnica, non solo il trattamento di svantaggio comparativo subito da un soggetto per motivi connessi a tali fattori, ma anche la "molestia" subita in connessione ai medesimi motivi. Per molestia, si intende "quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo" (aggettivi da intendersi non in senso cumulativo, come risulta da un'interpretazione letterale della congiunzione "o", introdotta dalla modifica operata con decreto legge 59/2008, in seguito alla procedura d'infrazione n. 20005/2358 della Commissione Europea). ... Infatti: il termine "clandestino" contraddistingue il comportamento delittuoso (punito con una contravvenzione) di chi fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del T.U. sull'immigrazione; con l'epiteto di "clandestino" si fa chiaramente riferimento ad un soggetto abusivamente presente sul territorio nazionale ed è idoneo a creare un clima intimidatorio (implicitamente avallando l'idea che i "clandestini", non regolarmente soggiornanti in Italia, devono allontanarsi). ... veicola l'idea fortemente negativa che i richiedenti asilo costituiscano un pericolo per i cittadini ... Emerge con chiarezza la valenza gravemente offensiva e umiliante di tale espressione, che ha l'effetto non solo di violare la dignità degli stranieri, richiedenti asilo, appartenenti ad etnie diverse da quelle dei cittadini italiani, ma altresì di favorire un clima intimidatorio e ostile nei loro confronti. ... Va escluso che, sulle condotte discriminatorie tenute dai partiti resistenti, possa incidere in maniera scriminante la libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Costituzione. Non vi è dubbio che la normativa in materia di discriminazione derivi la propria ratio dai principi fondamentali fissati dalla Costituzione in tema di riconoscimento e di garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, nonché dell'eguaglianza e della pari dignità sociale di tutti i cittadini (senza distinzione di razza, religione...), salvaguardati tanto dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, che dall'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, i cui principi sono stati recepiti dagli artt. 1 e 6 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Nel bilanciamento delle contrapposte esigenze - entrambe di rango costituzionale - di tutela della pari dignità, nonché dell'eguaglianza delle persone, e di libera manifestazione del pensiero, deve ritenersi prevalente la prima in quanto principio fondante la stessa Repubblica." La Corte d'appello nel confermare tale pronuncia ha ribadito: "La tutela contro gli atti di discriminazione si fonda essenzialmente sui principi fondamentali della Costituzione in tema di diritti inviolabili della persona, di adempimento dei doveri di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), di pari dignità sociale e di eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza e di lingua, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali (art. 3 Cost.).

Il divieto di discriminazione è inoltre sancito dall'art. 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Anche l'espressione di un'opinione "politica", pur rappresentando estrinsecazione del diritto costituzionalmente garantito alla libera manifestazione del pensiero, deve essere necessariamente bilanciata con il rispetto e la tutela



della dignità delle persone alle quali è fatto riferimento, il che nel caso in esame non è avvenuto, risultando sussistente la responsabilità per la ravvisata condotta discriminatoria.”

2.5. conclusioni

Dal complesso quadro di fonti normative sopra delineato, alcune delle quali aventi valore di fonti sovraordinate (come le norme costituzionali, o quelle sovranazionali in base all'art 117 della Costituzione), emerge con chiarezza che tra i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero, nel bilanciamento con altri diritti fondamentali della persona, assume un particolare rilievo il rispetto della dignità umana ed il divieto di ogni discriminazione, a garanzia dei diritti inviolabili spettanti ad ogni persona.

La libertà di manifestazione del pensiero non include, pertanto, discorsi ostili e discriminatori (vietati a vari livelli dall'ordinamento interno e sovranazionale).

Gli obblighi imposti dal diritto sovranazionale impongono di esercitare un controllo; obbligo imposto agli stati ed anche, entro certi limiti (come si è visto), ai social network come Facebook, che ha sottoscritto l'apposito Codice di condotta.

Nel caso di specie, peraltro, non si tratta di una generalizzata compressione per via giudiziaria della libertà di espressione di singoli individui o gruppi, ma della possibilità di accedere ad uno specifico social network (che è anche un social media, strumento attraverso il quale i produttori di contenuti sono in grado di raggiungere il grande pubblico), gestito da privati, al fine di consentire la diffusione di informazioni concernenti l'attività di una determinata formazione politica.

D'altro canto non si può sottovalutare il ruolo spettante a Facebook in materia anche con riferimento al rischio della diffusione in forma “virale” di discorsi d'odio o di discriminazione, e dell'impatto sui diritti umani che una simile diffusione sul web può avere.

Il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione, nel suo rapporto del 9 ottobre 2019 (A/74/486), ha affermato che un'espressione discriminatoria o di odio, lasciata virale e non controllata, può creare un clima e un ambiente che inquina il dibattito pubblico e nuocere anche a coloro che non sono utenti della piattaforma. In un altro rapporto il Relatore speciale sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione del 6 aprile 2018, A/HRC/38/35, ha espressamente chiesto alle società dell'ICT di applicare i Principi Guida su Business and Human Rights e di agire con diligenza per fronteggiare l'odio digitale.

Del resto “La tolleranza e il rispetto della dignità di tutti gli esseri umani costituiscono il fondamento di una società democratica e pluralista. Ne consegue che, in via di principio, si può considerare necessario, nelle società democratiche, sanzionare e cercare di prevenire tutte le forme di espressione che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l'odio basato sull'intolleranza ...” (CEDU Erbakan c. Turchia, sentenza del 6 luglio 2006)

3. le condizioni contrattuali

Facebook è un soggetto privato, pur svolgendo un'attività di indubbio rilievo sociale, ed il rapporto tra le parti in causa è regolato, oltre che dalla legge, anche dalle condizioni contrattuali alle quali la parte aderisce quando chiede di iscriversi al social network. Fermi restando gli obblighi di sorveglianza più sopra descritti



derivanti dalla speciale posizione di Facebook e dalla sua adesione al codice di condotta della Commissione Europea.

Per utilizzare i Servizi di Facebook e Instagram, tutti gli utenti devono prima accettarne le Condizioni. Ciascun utente si impegna a “non usare Facebook per scopi illegali, ingannevoli, malevoli o discriminatori” e a non “pubblicare o eseguire azioni su Facebook che non rispettano i diritti di terzi o le leggi vigenti”. Le Condizioni attribuiscono a Facebook Ireland (ora Meta Platforms Ireland) il diritto di rimuovere tali contenuti e di interrompere la fornitura del Servizio Facebook agli utenti che le violino.

All’art 1, sotto il titolo “Lotta ai comportamenti dannosi, protezione e supporto della community di Facebook”, prevedono: “Le persone creano community su Facebook solo se si sentono al sicuro. Facebook impiega team dedicati in tutto il mondo e sviluppa sistemi tecnici avanzati per rilevare usi impropri dei propri prodotti, comportamenti dannosi nei confronti di altri e situazioni in cui potrebbe essere in grado di aiutare a supportare o proteggere la propria community. In caso di segnalazione di contenuti o condotte di questo tipo, Facebook adotta misure idonee, ad esempio offrendo aiuto, rimuovendo contenuti, bloccando l’accesso a determinate funzioni, disabilitando un account o contattando le forze dell’ordine”. L’art. 3.2 delle Condizioni, rubricato “Elementi condivisibili e condotte autorizzate su Facebook” chiarisce che “Facebook può rimuovere o bloccare i contenuti che violano le disposizioni di cui alle Condizioni, agli Standard della community e ad altre condizioni e normative applicabili all’uso di Facebook da parte dell’utente”. Analogamente, l’art. 4.2 delle Condizioni prevede che “in caso Facebook stabilisca che l’utente abbia violato chiaramente, seriamente o reiteratamente le proprie condizioni o normative, fra cui in particolare gli Standard della community, Facebook potrebbe sospendere o disabilitare in modo permanente l’accesso dell’utente al suo account”.

Gli artt. 3.2 e 5 delle Condizioni menzionano espressamente e incorporano gli Standard della Comunità di Facebook (“Standard della Comunità”). Le Condizioni statuiscono che gli Standard della Comunità descrivono “... gli standard in merito ai contenuti pubblicati su Facebook dall’utente e alle attività dell’utente su Facebook e sugli altri Prodotti di Facebook.”

Gli Standard della Comunità vietano contenuti che possano essere interpretati come “discorsi di incitazione all’odio” perché “creano un ambiente di intimidazione ed esclusione e, in alcuni casi, possono promuovere violenza reale.” Gli Standard della Comunità definiscono i “discorsi di incitazione all’odio” come: “un attacco diretto alle persone sulla base di aspetti tutelati a norma di legge, quali razza, etnia, nazionalità di origine, religione, orientamento sessuale, casta, sesso, genere o identità di genere e disabilità o malattie gravi. Forniamo anche misure di protezione per lo status di immigrato. Definiamo l’attacco come un discorso violento o disumanizzante, dichiarazioni di inferiorità o incitazioni all’esclusione o alla segregazione”, vietano inoltre i contenuti che esprimono supporto ai gruppi coinvolti nell’odio organizzato.

Sotto il titolo “Persone e organizzazioni pericolose”, gli Standard della Comunità chiariscono che Facebook Ireland non ammette contenuti che “esprimono supporto o elogio di gruppi, leader o individui coinvolti in queste attività”.

Gli Standard della Comunità spiegano nel dettaglio che: “Per impedire e interrompere atti di violenza reali, non permettiamo la presenza su Facebook di organizzazioni o individui che proclamano missioni violente o che sono coinvolti



in azioni violente. Questo include organizzazioni o individui coinvolti nelle seguenti attività: • Terrorismo • Odio organizzato • Omicidio di massa (compresi i tentativi) o omicidio plurimo • Traffico di esseri umani • Violenza organizzata o attività criminale.

Rimuoviamo inoltre contenuti che esprimono supporto o elogio di gruppi, leader o individui coinvolti in queste attività.”

Gli Standard contengono, poi, una definizione di cosa costituisce “organizzazione che incita all’odio”. In particolare, è definita tale: “Qualsiasi associazione di almeno tre persone organizzata con un nome, un segno o simbolo e che porta avanti un’ideologia, dichiarazioni o azioni fisiche contro individui in base a caratteristiche come razza, credo religioso, nazionalità, etnia, genere, sesso, orientamento sessuale, malattie gravi o disabilità. ... Non consentiamo la condivisione sulla nostra piattaforma di simboli che rappresentano una delle organizzazioni o degli individui di cui sopra se non ai fini di condanna o discussione. Non consentiamo contenuti che elogiano le organizzazioni e gli individui di cui sopra o atti da loro commessi. Non consentiamo il coordinamento del supporto a qualsiasi organizzazione o individuo di cui sopra o agli atti da loro commessi.”

Gli Standard della Comunità, inoltre, prevedono espressamente che violazioni commesse da un utente possano comportare la rimozione di contenuti, la sospensione dall’utilizzo del Servizio Facebook o la disabilitazione dell’account (sia temporanea che definitiva). In particolare, gli Standard della Comunità affermano che: “Le conseguenze per la violazione degli Standard della community dipendono dalla gravità della violazione e dai precedenti della persona sulla piattaforma. Ad esempio, nel caso della prima violazione, potremmo solo avvertire la persona, ma se continua a violare le nostre normative, potremmo limitare la sua capacità di pubblicare su Facebook o disabilitare il suo profilo”

Anche le Pagine devono rispettare le Condizioni e gli Standard della Comunità. Gli utenti che si registrano sul Servizio Facebook e ne accettano le Condizioni, per creare delle pagine sono tenuti ad accettare anche le “Normative relative a Pagine, gruppi e eventi”: “Le seguenti condizioni, la Normativa sui dati, gli Standard della community e le Condizioni d’uso si applicano a tutti i creator e gli amministratori di Pagine, gruppi ed eventi su Facebook. L’utente è tenuto a garantire la conformità di Pagine, gruppi ed eventi con le leggi, i regolamenti e le normative vigenti in materia”.

Nessuna clausola contrattuale prevede un obbligo di preavviso per la disattivazione della pagina o del profilo. Nel caso di specie la disattivazione era stata, poi, preceduta dalla rimozione di alcuni contenuti (post depositati in atti e che si illustreranno più avanti) (sulla legittimità in base alle clausole contrattuali della rimozione di profili o pagine di “organizzazioni d’odio” o che diffondono “contenuti d’odio” o disinformazione v. Tribunale di Roma Ordinanza del 23 febbraio 2020 nel procedimento N. R.G. 64894/2019, confermata in sede di reclamo, Tribunale Roma ordinanza del 4 agosto 2020 nel procedimento n. R.G. 14725/2020, confermata in sede di reclamo, Tribunale di Siena ordinanza del 19 gennaio 2020 nel procedimento n. 2968/19 RG; Tribunale Bari ordinanza del 22 giugno 2020 nel procedimento n. RG 211/2020; Tribunale di Trieste ordinanza del 27 novembre 2020 nel procedimento n. RG 2528/2020; Tribunale di Vicenza ordinanza del 17 marzo 2021 nel procedimento n. RG 5824/2020; Tribunale Ascoli Piceno ordinanza del 26 maggio 2021 nel procedimento n. RG 2021/2021;



Tribunale Milano ordinanza del 30 maggio 2022 nel procedimento n. RG 11150/2021; tribunale Roma, ordinanza del 17 luglio 2022 nel procedimento n. RG 26299/2021; si veda anche la giurisprudenza di Tribunali europei prodotta in atti da parte convenuta e citata alle pagg 44 e ss della comparsa di costituzione).

4. Casapound Italia

Facebook Ireland (ora Meta Platforms Ireland) ritiene di non poter concedere i propri servizi al fine di diffondere e propagandare le idee dell'organizzazione CasaPound in quanto violano gli standard della comunità Facebook.

Alla luce della normativa e della giurisprudenza nazionale e sovranazionale opra illustrata può ritenersi che un'organizzazione che si richiama al fascismo, ne usa i simboli e gli slogan, può essere designata organizzazione d'odio in base alle regole contrattuali di Facebook sopra illustrate, in quanto oggettivamente favorisce la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico.

Appare utile, al fine di verificare se vi sia stato inadempimento degli attori agli standard della comunità facendosi veicolo della diffusione e propaganda delle idee di CasaPound, esaminare come i principi ispiratori ed il programma politico si siano tradotti nella iniziativa politica concreta di tale organizzazione.

Gli attori infatti contestano che Casapound possa essere designata come organizzazione d'odio secondo gli Standard della comunità, che la stessa auspichi un ritorno al fascismo, che abbia promosso azioni violente o discriminatorie o che le manifestazioni da loro promosse siano degenerare in atti di violenza, e afferma che la prova non potrebbe essere fornita attraverso articoli di giornale. Afferma inoltre che in ogni caso i contenuti pubblicati dall'associazione non erano illeciti e i messaggi contenuti nei post erano stati travisati.

Facebook ha documentato in giudizio le manifestazioni ed iniziative pubbliche nelle quali CasaPound e i suoi dirigenti si richiamano apertamente al fascismo elogiandone il ruolo avuto nel contesto storico precedente alla Liberazione dal nazifascismo, ed abbia sostenuto e promosso iniziative e manifestazioni a contenuto discriminatorio (v. le iniziative contro i Rom o gli immigrati).

In ordine al materiale probatorio utilizzabile per la decisione, deve rilevarsi che le preclusioni al deposito di documenti probatori si verificano allo scadere del secondo termine concesso ai sensi dell'art 183 comma 6 c.p.c. (nel terzo termine possono essere depositati documenti solo a prova contraria), per cui può utilizzarsi per la decisione anche la documentazione depositata, oltre che con gli atti introduttivi, anche con la prima memoria ex art 183 comma 6 c.p.c..

4.1.

E' un fatto pienamente provato nel giudizio che la simbologia del fascismo sia presente in molti contenuti pubblicati su Facebook dalle parti attrici.

La pagina Facebook di Casapound Italia è stata utilizzata per veicolare messaggi d'odio quali tipicamente devono considerarsi quelli inneggianti al fascismo, contenuti che sono costantemente ritenuti dalla giurisprudenza manifestazioni esteriori delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Le parti attrici non contestano l'effettiva pubblicazione dei post, alcuni dei quali rimossi da Facebook, le interviste rilasciate dai dirigenti di Casapound, tra cui Davide Di Stefano, o che le iniziative indicate si siano effettivamente tenute, ma affermano se ne sia travisato il contenuto, perché il richiamo al fascismo sarebbe



“limitato” sostanzialmente alle tante cose buone che il fascismo avrebbe realizzato.

Non è certo questa la sede per revisioni storiche sul fascismo, dovendosi l’analisi solo soffermare sul quadro normativo e giurisprudenziale ampiamente illustrato.

Il contenuto dei post che di seguito si riportano è sufficiente a mettere in evidenza il messaggio che si vuole trasmettere, i commenti (per i quali l’amministratore della pagina o il titolare del profilo è comunque responsabile in caso non li rimuova – v. normativa delle pagine, dei gruppi e degli eventi che stabilisce che i creatori e amministratori di pagine, gruppi ed eventi sono tenuti a “garantire la conformità di Pagine, gruppi ed eventi con le leggi, i regolamenti e le normative vigenti in materia”, doc. 95 prodotto da parte convenuta) chiariscono comunque il modo nel quale il messaggio viene recepito dai frequentatori della pagina o del profilo.

I post pubblicati nella pagina di Casapound Italia prima della disattivazione sono riportati nella memoria depositata da parte convenuta nel secondo termine concesso ai sensi dell’art 183 comma 6 c.p.c. e nella documentazione allegata, se ne riportano di seguito solo alcuni.

Un post pubblicato il 25 marzo 2016, con cui è stato condiviso un articolo de “Il Primato Nazionale”, giornale legato a CasaPound del quale Davide Di Stefano era vicedirettore all’epoca in cui è stato depositato l’atto di citazione (v. atto di citazione pag 3), intitolato “Islam e Occidente: una soluzione italiana (e fascista)”, raffigurante, Benito Mussolini intento a fare il saluto fascista (doc 110 di parte convenuta pag. 10, con indicazione del link ove è reperibile https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153628775617842&id=193902102841):



facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153628775617842&id=193902102841

 **CasaPound Italia** tramite **Il Primato Nazionale**
25 marzo 2016 · 🌐

la via italiana



ILPRIMATONAZIONALE.IT

Islam e Occidente: una soluzione italiana (e fascista)
Il fascismo seppe dialogare proficuamente con quei popoli, restand...

 1514  Commenti: 43  Condivisioni: 263

 Mi piace  Commenta  Condividi

Gli attori sostengono che il messaggio sarebbe stato travisato perché rimanda a un articolo scritto per la rivista Primato Nazionale da un giovane storico, reperibile effettivamente cliccando sul post al link indicato. Nell'articolo tra l'altro si legge: "Il Mussolini che nel 1937 innalza la spada dell'Islam e visita le moschee insomma, non svolge solo una funzione propagandistica, ma mette in luce un rapporto tanto controverso (pensiamo alla guerra d'Etiopia) quanto fecondo grazie a una nazione compatta che mette in campo idee, strategie, forza culturale e militare. Un'Italia conscia della propria storia e della propria identità, capace di sfidare le potenze egemoni (Francia e Inghilterra) e fungere da modello per il complesso mondo arabo – musulmano, con cui affiorano affinità spirituali.". Il contenuto appare, pertanto, assolutamente esplicito.

I commenti che si leggono sotto al post (doc 106 pagg 11-13) sono inneggianti al fascismo e a Mussolini.

Un post pubblicato il 29 maggio 2016 sul "perché nel 2016 ha (ancora) senso definirsi 'Fascisti'" (doc 106 di parte convenuta p. 1, reperibile al link ivi indicato <https://www.facebook.com/casapounditalia/posts/10153779320122842>):









Cliccando sul link indicato nel doc 106 si possono reperire i commenti inneggianti al fascismo anche sotto questo post.

Un post pubblicato il 5 ottobre 2017, per pubblicizzare una conferenza (in diretta streaming su Facebook) relativa al libro “Il fascino del fascismo”, con la locandina che raffigura Benito Mussolini (doc 106 di parte convenuta, pag 5, reperibile al link ivi indicato https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10155166384692842&id=193902102841, ove possono leggersi i commenti inneggianti al fascismo):



 CasaPound Italia 
5 ottobre 2017 · 


Imperdibile conferenza con Tarmo Kunnas per la presentazione del suo ultimo libro, mercoledì 11 ottobre alle 21 presso la nostra sede nazionale in via Napoleone III 8 a Roma.
Prevista diretta video streaming su questa pagina facebook, e diretta audio su Radio Bandiera Nera.







IL **FASCINO** DEL
FASCISMO

Intervengono
Carlomanno ADINOLFI CasaPound Italia
Tarmo KUNNAS Autore del libro

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE, ORE 21
CASAPOUND
VIA NAPOLEONE III, NUMERO 8, ROMA


www.casapounditalia.org

 1269 Commenti: 22 Condivisioni: 186

 Mi piace  Commenta  Condividi

Alle pagine 34,35 e 36 della comparsa di costituzione sono riportati i post rimossi dal febbraio al giugno 2019, prima della disattivazione della pagina di Casapound Italia e del profilo del suo amministratore Davide Di Stefano e depositati unitamente ad essa. La circostanza che si tratti dei post rimossi non è stata



comunque contestata dalle parti attrici.

Le parti attrici contestano che sia stata legittima la rimozione di post raffiguranti la croce celtica e contestano che possa essere considerata simbologia fascista. Si richiamano però a una sentenza della Cassazione penale che disquisisce sul reato di ricostruzione del disciolto partito fascista, considerato reato di pericolo concreto, e afferma che nel caso concreto l'uso di simbologia fascista nella manifestazione, tra cui la croce celtica, di slogan chiaramente richiamanti il fascismo e del saluto romano non avevano creato il pericolo di ricostruzione del partito fascista e la condotta non aveva idoneità lesiva dell'ordine democratico. Nel caso di specie, al contrario, non si tratta di accertare la rilevanza penale della condotta, ma la legittimità della sua diffusione attraverso il social network, in quanto la pubblicazione di simbologia fascista è vietata dalle condizioni contrattuali di Facebook e autorizza, pertanto, la rimozione di post la riproducono. Si è visto più sopra che le regole più stringenti in ordine alle legittimità dei contenuti divulgabili in rete sono determinati anche dall'effetto moltiplicatore di internet, idoneo ad attribuire un'attitudine lesiva a condotte che altrimenti potrebbero non averne, da qui le iniziative volte a responsabilizzare i gestori dei social network onde vietare la diffusione di simboli o discorsi d'odio in rete anche attraverso le condizioni contrattuali che ogni utente deve sottoscrivere al momento dell'iscrizione.

Par citare solo alcuni degli altri post rimossi:

Il 26 aprile 2019 è stato rimosso dalla pagina un post (doc 48) che riportava la foto di una manifestazione contro i rom tenutasi a Roma con la didascalia “*No ai rom*”. *A Casalotti centinaia di cittadini in piazza con CasaPound. I cittadini di Casalotti, quartiere di Roma del quadrante est, in centinaia sono scesi in piazza contro l'assegnazione di case a famiglie di nomadi*”, rimandando ad un articolo pubblicato su Il Primato Nazionale (successivo ai disordini di Casal Bruciato e Torre Maura di cui si dirà più avanti).

Il 14 maggio 2019 è stato rimosso dalla pagina un video in diretta della protesta contro i rom, promossa da CasaPound a Casal Bruciato a Roma, ove vi si definiva i rom come criminali e ne veniva richiesta la cacciata dal quartiere (doc 50 di parte convenuta, non vi è stata contestazione specifica in ordine al contenuto del video- art 115 c.p.c.).

Il 18 maggio 2019 è stata rimossa un'immagine che promuoveva Alba Dorata, partito greco definito dal suo stesso leader “nazionalista e razzista” e dichiarato organizzazione criminale da un tribunale della Grecia anche a causa dei violenti attacchi perpetrati contro i migranti, vietato in quanto supporta un'organizzazione d'odio (v. docc. 51, 52 e 53 allegati alla comparsa di costituzione di parte convenuta).

Il 17 giugno 2019 è stato rimosso dalla Pagina un contenuto relativo a una commemorazione dei caduti della Repubblica Sociale Italiana presso il Cimitero Maggiore di Milano (doc 54 di parte convenuta- di seguito uno stralcio):



Commemorazione a Campo X, «non permetteremo alla sinistra di infangare i nomi dei nostri Caduti»

Milano, 29 Aprile 2017 - Si è svolta questo pomeriggio la commemorazione dei Caduti della Repubblica Sociale Italiana sepolti a Campo X al Cimitero Maggiore organizzata, congiuntamente, da Lealtà Azione-Federazione e CasaPound Italia, alla quale hanno partecipato centinaia di militanti delle due associazioni.

"A seguito delle inutili ed ignobili polemiche sollevate dall'ANPI e dal Sindaco nei giorni precedenti al 25 aprile in merito alla commemorazione che, annualmente, si svolge a Campo X per ricordare gli oltre mille Caduti della RSI - si legge in una nota congiunta dei due movimenti - abbiamo deciso di ricordarli in un'altra data simbolo per le nostre Comunità"
 "Abbiamo così scelto il 29 aprile, anniversario della morte di Carlo Borsani - sepolto a Campo X - , dell'ignobile massacro di piazzale Loreto e degli efferati assassinii avvenuti negli anni '70, per mano dell'antifascismo militante"

"La decisione - continuano LA e Cpi - è frutto del rispetto per i nostri Caduti che meritano di essere ricordati nel modo migliore e non secondo prescrizioni dettate da Istituzioni ostaggio dei soliti fomentatori d'odio"

"I nostri movimenti - conclude la nota - non hanno voluto prestarsi al circo mediatico che lasciamo volentieri a chi dei morti non ha il minimo rispetto. Abbiamo onorato e continueremo ad onorare e ricordare i nostri Caduti, a prescindere dai vergognosi e infami divieti che i soliti noti vorrebbero vedere imposti".

(Italian) Hide Translation

Loyalty Action-Federation and casapound Italy, Milan - commemoration at campo x, " we will not allow the left to tarnish the names of our fallen

Milan, 29 April 2017-this afternoon the commemoration of the fallen of the Italian Social Republic buried at campo x at the cemetery major organized, jointly, by loyalty action-Federation and casapound Italy, to which hundreds of militants participated

Davide Di Stefano ha pubblicato il 17 aprile 2019 la foto di un volantino per promuovere un evento sponsorizzato da CasaPound a sostegno del Movimento di Resistenza Afrikaner, in cui si legge "*Afrikaner la resistenza degli europei in Sudafrica: chi sono e per cosa combattono*" (doc 55 allegato alla comparsa di costituzione e doc 90 allegato alla memoria ex art 183 comma 6 n. 1 di parte convenuta). In effetti la data di pubblicazione indicata dalla convenuta nella comparsa di costituzione era errata in quanto, come rilevato dalle parti attrici e dalla convenuta nella memoria ex art 183 comma 6 n. 1 e come si evince dallo stesso documento depositato, la pubblicazione è precedente alla disattivazione del profilo):



 **Davide Di Stefano**(by Davide Di Stefano)
8:08am Apr 17 2019 UTC+00:00 · 🌐

Giovedì pomeriggio un imperdibile happening in quel di Roma Nord. Si parla di Sudafrica tra galantuomini. Vi aspetto!
Translate



AFRIKANER
LA RESISTENZA DEGLI EUROPEI IN SUDAFRICA
CHI SONO E PER COSA COMBATTONO

GIOVEDÌ 18 APRILE
ORE 21:00

DAVIDE DI STEFANO
inviato da "Il Primato Nazionale"
in Sudafrica

SANDRO FUCILE
Casapound Italia Viterbo

CASAPOUND ITALIA
Sezione Roma Nord - via dei Due Ponti 196/b

 Casapound Italia Roma Nord  www.casapounditalia.org

OCR Extracted Text

AFRIKANER LA RESISTENZA DEGLI EUROPEI IN SUDAFRICA CHI SONO E PER
COSA COMBATTONO GIOVEDÌ 18 APRILE ORE 21:00 DAVIDE DI STEFANO
inviato da "Il Primato Nazionale" in Sudafrica SANDRO FUCILE Casapound
Italia Viterbo CASAPOUND ITALIA CASAPOUND ITALIA Sezione Roma Nord
via dei Due Ponti 196/b Casapound Italia Roma Nord
www.casapounditalia.org

Translate

   55 1

Le contestazioni delle parti attrici non riguardano la effettiva pubblicazione del post sopra riportato, ma la sua interpretazione in quanto si sarebbe trattato semplicemente del report di un viaggio effettuato in Sud Africa per la rivista Primato Nazionale e che aveva dato luogo a interpellanze alla Commissione europea (depositate da parte attrice con la seconda memoria ex art 183 comma 6 c.p.c.) ove si chiede conto degli aiuti economici forniti al Sudafrica a fronte della



legislazione e della politica discriminatoria nei confronti dei sudafricani bianchi. Spiegazione che non smentisce il sostegno di Casapound al movimento sudafricano Afrikaner anche attraverso l'iniziativa pubblicizzata nel post.

Il Movimento di Resistenza Afrikaner è un'organizzazione paramilitare nazionalista e neonazista, che supporta la supremazia bianca in Sudafrica. L'organizzazione è legata a omicidi e violenze attuate contro individui di colore durante e dopo il fenomeno dell'Apartheid. Date le sue pratiche violente e razziste, il Movimento di Resistenza Afrikaner è stato designato come organizzazione d'odio proibita sul Servizio Facebook.

Nelle memorie depositate nel primo e nel secondo termine concesso ai sensi dell'art 183 comma 6 c.p.c. (rispettivamente alle pagg da 3 a 8 e da 14 a 27 delle due memorie, con allegate le riproduzioni dei post e indicazione dei link ove sono reperibili) sono elencati i post considerati da parte convenuta violativi delle clausole contrattuali e pubblicati successivamente alla riattivazione a seguito dell'ordinanza cautelare.

Se ne riportano di seguito solo alcuni.

Il post commemorativo – tra gli altri - di Carlo Borsani, figura di spicco della Repubblica Sociale, condiviso da CasaPound il 13 aprile 2022 (riportato a pag 4 della memoria ex art 183 comma 6 c.p.c. n.1 e nel doc 88 pag 1, reperibile al link <https://www.facebook.com/casapounditalia/posts/541905247499898>), cui sono seguiti commenti inneggianti al fascismo.

Il 5 maggio 2022 CasaPound Italia ha pubblicato un post che ritrae alcuni membri dell'associazione mentre rendono omaggio ai caduti della Repubblica Sociale Italiana con la seguente didascalia: “CasaPound Treviso, nelle giornate di domenica 1 maggio e mercoledì 4 maggio, ha reso omaggio alla memoria dei 113 militari RSI caduti nell'Eccidio nel Piave, e dei 46 marinai caduti nell'Eccidio di Valdobbiadene. Per non dimenticare la nostra storia.” (pag 5 memoria ex art 183 comma 6 n. 1, doc 88 pag 4, reperibile al link <https://www.facebook.com/casapounditalia/posts/556294526060970>), corredato di numerosi commenti inneggianti al fascismo.

Il 5 maggio 2022 nella pagina di CasaPound Italia sono state pubblicate le foto della commemorazione di caduti della Repubblica Sociale Italiana e della X Flottiglia MAS (pag 14 della memoria ex art 183 comma 6 n. 2, nota 24 e doc 94 pag 18, reperibile al link <https://www.facebook.com/casapounditalia/posts/556294526060970>), seguito da commenti inneggianti al fascismo (reperibili al link indicato e riprodotti nel doc 94, pag 19):





Il 28 giugno 2022 la pagina di CasaPound Italia ha pubblicato dei contenuti in ricordo di Italo Balbo, uno dei quadrumviri della Marcia su Roma, membro del Gran Consiglio del Fascismo e governatore della Libia (doc 94 pagg da 26 a 28). Nelle memorie alle pagine sopra indicate sono elencati ulteriori post pubblicati nella pagina di CasaPound in cui si celebra il fascismo e Mussolini, o si utilizzano i suoi simboli.

Davide Di Stefano oltre ad essere amministratore della pagina di CasaPound Italia e pertanto responsabile delle pubblicazioni sopra riportate ha pubblicato anche sul proprio profilo personale contenuti vietati dalle clausole contrattuali (riportati alle pagg da 25 a 27 della memoria ex art 183 comma 6 n. 2).

A titolo esemplificativo, l'8 dicembre 2020 Davide Di Stefano ha condiviso un articolo del Primato Nazionale intitolato "Violenze sessuali: gli stranieri delinquono 7 volte in più degli italiani. I numeri parlano chiaro", riportando la foto di un gruppo di uomini di colore. L'associazione tra l'immagine e il titolo insinua chiaramente che le persone di colore siano inclini allo stupro e alle molestie sessuali, veicolando un messaggio chiaramente discriminatorio (doc 94 p.24):



4.2.

CasaPound Italia è stata designata dalla società convenuta “organizzazione d’odio” secondo quanto previsto dagli Standard della Comunità - con conseguente divieto di condividerne i contenuti e i simboli -, sulla base di contenuti celebrativi del fascismo (compresa la marcia su Roma e le camice nere), dei suoi esponenti storici e dei suoi caduti (compreso Benito Mussolini, definito da CasaPound Udine il più grande statista italiano – doc 26 allegato alla comparsa di risposta), discriminatori e di incitamento all’odio (soprattutto nei confronti dei Rom e degli immigrati: vedi il post pubblicato da una nota dirigente di CasaPound che incita a sparare contro la nave Sea Watch che trasportava 41 migranti a Lampedusa – doc 38 allegato alla comparsa di risposta -; il sostegno alle proteste di Casal Bruciato e Torre Maura a Roma citato più avanti e il contenuto che definisce le donne rom “feccia” – doc 77 allegato alla comparsa di risposta; il post che suggerisce che i migranti siano assassini: “attenti a non avere un’aria troppo felice per strada. Una ‘risorsa’ potrebbe sentirsi in diritto di tagliarvi la gola – doc 40 allegato alla comparsa di risposta) condivisi sulla piattaforma da articolazioni locali dell’Associazione e dai suoi dirigenti (elencati da pag 26 a pag 33 della comparsa di costituzione e risposta e i documenti ivi citati). Tutti contenuti vietati dalle condizioni contrattuali.

Nonché sulla base delle dichiarazioni politiche dei suoi dirigenti e delle iniziative



promosse.

A titolo esemplificativo:

- nel dicembre 2019, nell'ambito di una commemorazione a cinque partigiani che furono fucilati, sono stati rinvenuti alcuni manifesti di CasaPound in cui i cinque antifascisti sono definiti "terroristi, né vittime, né martiri", l'articolo di stampa che riporta l'episodio pubblica sia la foto del manifesto di Casapound che le dichiarazioni di Francesco Clun, responsabile provinciale di CasaPound Italia che spiegano l'iniziativa; (doc 14 allegato alla comparsa di costituzione e reperibile al link <https://www.ilgiornale.it/news/politica/manifesti-casapound-contro-partigiani-terroristi-non-martiri-1799199.html#google>, riportato alla nota 45 della comparsa)
- alcune articolazioni locali di CasaPound conducono ronde notturne antiimmigrati per "controllare" l'incidenza di "stupri, furti o violenze" (doc 15 allegato alla comparsa di risposta);
- nell'aprile e nel maggio 2019, i membri di CasaPound sono stati coinvolti in proteste (nei quartieri di Torre Maura e Casal Bruciato a Roma) contro i rom, in cui hanno minacciato di uccidere e bruciare le persone di etnia rom, compresi bambini, intimando loro di lasciare l'Italia o di affrontare la violenza, in una delle due manifestazioni si è tentato di impedire a una famiglia rom di accedere a una casa popolare lei assegnata (documenti nn. 17, 18, 19 e 20 allegati alla comparsa di risposta, l'articolo di cui al doc 19 rimanda anche a un video pubblicato dal quotidiano La Repubblica ove viene ripresa l'aggressione alla donna che voleva entrare in casa con in braccio il suo bambino). A seguito di tali episodi si è proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati in totale di 65 persone appartenenti a Forza Nuova e Casapound. Tali proteste sono state sostenute ed elogiate con post sui social da parte di esponenti di spicco di CasaPound (v. doc 36 allegato alla comparsa di risposta).
- nel settembre 2018, i sostenitori di CasaPound hanno picchiato con delle mazze, cinghie e tirapugni una deputata del Parlamento Europeo e il suo assistente nel corso di una manifestazione antirazzista tenutasi a Bari. A seguito di tale episodio, 28 membri di CasaPound sono stati accusati di riorganizzazione del disciolto partito fascista e di manifestazioni fasciste (doc nn. 21 e 22 allegati alla comparsa di costituzione). Il Tribunale dei Minorenni di Bari ha condannato uno dei partecipanti all'aggressione, al tempo sedicenne, per ricostituzione del disciolto partito fascista. Il Tribunale ha ritenuto: «Vi è ampia prova della adesione al modus operandi degli appartenenti al movimento CasaPound nel voler manifestare l'uso della violenza quale metodo di lotta politica e propagandare ed esaltare i metodi del disciolto partito fascista»; tra gli elementi a sostegno di questa tesi c'è l'esito delle perquisizioni eseguite il giorno dopo l'aggressione nel circolo Kraken, sede di CasaPound a Bari, sotto sequestro da allora. In particolare i poliziotti della Digos, ricordano i giudici nella sentenza, trovarono «vari simboli inequivocabilmente riconducibili al partito fascista, come il fascio littorio, una bandiera della X Flottiglia Mas, simbolo del ventennio fascista, un mezzobusto di Mussolini e una croce celtica». (<https://bariseranews.it/2022/04/27/tribunale-dei-minorenni-di-bari-modus-operandi-di-casapound-espressivo-dellideologia-fascista/> - nota 21 della prima memoria ex art 183 comma 6 c.p.c. di parte convenuta).



- nel 2017 un ragazzo ha subito lesioni gravi a causa di un pestaggio subito per aver pubblicato sul Servizio Facebook un post ironico nei confronti di CasaPound (doc. n. 23 allegato alla comparsa di costituzione);
- nel 2015, a Quinto di Treviso, i sostenitori di CasaPound hanno preso d'assalto un complesso di appartamenti destinati a ospitare gli immigrati, distruggendolo e dando fuoco ai letti (doc 24 allegato alla comparsa di risposta).

Nella trasmissione Piazza Pulita del 9 novembre 2017 (citata a pag 2 della memoria ex art 183 comma 6 n. 3 di parte convenuta con indicazione del link ove è reperibile https://www.youtube.com/watch?v=ru_f0pLjq5Q) Simone di Stefano, all'epoca vice presidente di CasaPound, al minuto 2:52:27 alla domanda del giornalista Formigli "lei si dichiara fascista?" risponde "assolutamente sì", interpellato afferma poi che le leggi razziali erano state un errore solo perchè separarono la comunità ebraica dal fascismo, mentre molti esponenti di quella comunità avevano contribuito all'ascesa del fascismo.

Nella trasmissione viene trasmesso anche il video ove un esponente del "clan Spada" interrogato dal giornalista di Nemo sul suo appoggio a CasaPound gli assesta una testata sul naso e lo picchia con il manganello (dal minuto 1:51:55) e il video dove Luca Marsella espone l'iniziativa di CasaPound delle ronde sulle spiagge di Ostia per cacciare i venditori ambulanti immigrati e quello della manifestazione di CasaPound contro un campo per migranti dove Luca Marsella (portavoce di CasaPound Ostia) urla al megafono "Non ce ne andiamo finché questo accampamento non sarà sgomberato [...] e poi a noi ci dicono che non dobbiamo usare la violenza, che non dobbiamo cacciarli via con le maniere forti; e io credo invece che sarebbe giunta l'ora, che li dobbiamo cacciare a calci" (dal minuto 1:53:21).

Nella sezione "Chi Siamo" del sito web disponibile al <http://www.casapounditalia.org/who-we-are/>, CasaPound spiega: "We want a free and strong Italy, free from tutelage, master of all its energies, aimed toward its future. A social and national Italy according to a vision enshrined in the Italian Risorgimento, in futurism, in Mazzini, Corridoni, D'Annunzio, Gentile, Pavolini and Mussolini". Questa dichiarazione può esser così tradotta: "Vogliamo un'Italia libera e forte, libera dalla censura, padrona di tutte le sue energie, protesa verso il suo futuro. Un'Italia sociale e nazionale secondo la visione consacrata nel Risorgimento italiano, nel futurismo, in Mazzini, Corridoni, D'Annunzio, Gentile, Pavolini e Mussolini". (pag 2 nota 1 comparsa di costituzione di parte convenuta).

In una intervista al quotidiano Il Giorno sempre Simone Di Stefano quando gli chiedono se si considerano con orgoglio ancora fascisti dichiara: "Certo, siamo orgogliosi di rappresentare il fascismo sociale. Il fascismo ha unito l'Italia, ha costruito una patria, ha dato assistenza sociale e diritti ai lavoratori, ha realizzato grandi opere. Nello spirito continuiamo ad essere fascisti anche se siamo nel terzo millennio e il potere lo dobbiamo ottenere solo grazie al consenso popolare" (pag 2 nota 1 citata, articolo del 12 novembre 2017 che riporta tale dichiarazione reperibile al link <https://www.liberoquotidiano.it/news/politica/13277776/casapound-simone-di-stefano-orgogliosamente-fascisti-centrodestra-truffa.html> indicato in nota).

Sempre Simone Di Stefano sul proprio profilo facebook ha pubblicato un post del seguente tenore: "Al Colosseo un nordafricano vestito di nero con un grosso



coltello in mano minacciava turisti e passanti, generando paura e terrore. Sarà stata anche solo un pazzo, ma per me quando uno si aggira armato e urlante fra la folla gli si deve sparare. Quantomeno alle gambe. Anche a costo di far piangere la Boldrini.” (doc 33 allegato alla comparsa di costituzione)

Nella “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” del 2016, disponibile all’indirizzo: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/335764.pdf>,

(citata nella nota 57 della comparsa di risposta) si afferma: “lo scenario degli ultimi anni, caratterizzato dalla perdurante crisi economica e dalle conseguenti ricadute su ampie fasce sociali, ha rappresentato l’humus ideale per le formazioni d’estrema destra per catalizzare il malcontento su alcune problematiche, prima tra tutte quella legata all’incessante flusso migratorio, per acquisire consensi enfatizzando le paure e l’insofferenza che possono radicarsi in taluni contesti urbani più esposti al degrado e alla micro-criminalità. In particolare le formazioni d’area maggiormente strutturate e radicate sul territorio, Casa Pound e Forza Nuova, oltre a promuovere campagne e manifestazioni per la difesa dei “diritti degli italiani” (quali la casa, la scuola, la sicurezza, il lavoro ed il sistema bancario), asseritamente compromessi dalle politiche di accoglienza ed integrazione messe in atto nei confronti d’immigrati e rifugiati, hanno assunto posizioni di chiusura ed intransigenza su tematiche sociali particolarmente sensibili come la famiglia, i progetti educativi per il rispetto delle differenze, il riconoscimento della diversità di genere, i programmi d’inclusione sociale. [...] E’ venuto consolidandosi un quadro caratterizzato da un incrementato attivismo dei sodalizi d’estrema destra che, pur mantenendo inalterati i propri rispettivi riferimenti ideologici e politici, si sono dimostrati capaci di avviare comuni sinergie per sostenere e proporre soluzioni demagogiche a delicate problematiche sociali - prime tra tutte quelle legate ai flussi migratori ed alla sicurezza urbana – con un conseguente innalzamento del livello di conflittualità e l’incremento delle spirali di violenza e illegalità.”.

5. conclusioni

l’art. 3.2 delle condizioni contrattuali prevede espressamente che nel caso in cui “l’utente abbia violato chiaramente, seriamente o reiteratamente le proprie condizioni o normative, fra cui in particolare gli Standard della community, Facebook potrebbe sospendere o disabilitare in modo permanente l’accesso dell’utente al suo account.”

E’ stato provato che le parti attrici hanno pubblicato contenuti in violazione delle clausole contrattuali che vietano il supporto ad organizzazioni d’odio (Davide Di Stefano attraverso il proprio profilo anche quale amministratore della pagina di CasaPound Italia), la pubblicazione di hate speech basati sulla razza o etnia (art 13 Standard della Comunità) e simboli che rappresentano/elogiano un’organizzazione che incita all’odio (come tutta la simbologia fascista o l’elogio ai combattenti della X Mas o della Repubblica di Salò- art 2 degli Standard) o che incitano alla violenza (art 1 degli Standard).

I contenuti, che inizialmente erano stati rimossi e poi a fronte della reiterata violazione hanno comportato la disattivazione degli account delle parti attrici sono illeciti da numerosi punti di vista.

Non solo violano le condizioni contrattuali, ma sono illeciti in base a tutto il complesso sistema normativo di cui si è detto all’inizio, con la vasta giurisprudenza nazionale e sovranazionale citata.



Facebook non solo poteva risolvere il contratto grazie alle clausole contrattuali accettate al momento della sua conclusione, ma aveva il dovere legale di rimuovere i contenuti, una volta venutone a conoscenza, rischiando altrimenti di incorrere in responsabilità (si veda la sentenza della CGUE sopra citata e la direttiva CE in materia), dovere imposto anche dal codice di condotta sottoscritto con la Commissione Europea.

Quanto alla domanda relativa al risarcimento del danno per non avere la società convenuta permesso alle parti attrici di accedere e scaricare i propri contenuti nel periodo di circa tre mesi in cui gli account erano stati disattivati, deve in primo luogo rilevarsi che tale obbligo non è previsto dalle clausole contrattuali, ma se anche volesse ritenersi che l'obbligo discenderebbe direttamente dalla legge, non è stata fornita alcuna prova della sussistenza del danno lamentato, tenuto conto che comunque Facebook mette a disposizione un servizio per accedere e scaricare i propri dati a chi non sia più titolare di un profilo accedendo al link accedendo all'indirizzo <https://www.facebook.com/help/contact/180237885820953> (vedi comparsa di costituzione pag. 62 e nota 146).

Le domande di parte attrice devono, pertanto essere rigettate e l'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di imprese, l'11 dicembre 2019 e depositata il 12 dicembre 2019 nel procedimento RG 59264/19 deve essere revocata.

In considerazione della natura controversa delle questioni affrontate, determinate anche da pronunce di stampo opposto adottate da diverse sezioni del medesimo Tribunale, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, anche per i procedimenti cautelari ex art 669 decies c.p.c. in corso di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:

rigetta le domande proposte da parte attrice e, per l'effetto, revoca l'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di imprese, l'11 dicembre 2019 e depositata il 12 dicembre 2019 nel procedimento RG 59264/19;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2022

la giudice
Silvia Albano

